

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO  
ATTO di CITAZIONE PER QUERELA di FALSO ex art 221 cpc  
PER

SCASSA Ing. Angelo, c.f. SCSNGL63B01L219R, nato a Torino il 1°/2/1963 e residente in Cambiano (TO), cap. 10020, via Irpinia 16, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente nel presente giudizio, giusta procura separata allegata al presente atto, dall'avv. Luciana IMPERATO del Foro di Torino (C.F. MPRLCN36L49G778F) con studio In Torino, via Galliari 2 bis, emailpec lucianaimperatongandu@pec.ordineavvocatitorino.it e dall'Avv. Roberto CONEDERA del Foro di Torino (C.F. CNDRRT57M09L117B) con studio in Torino via Tripoli 104, cell. 3936126359, presso il quale ultimo difensore dichiara di volere eleggere domicilio.

L'Avv. CONEDERA dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: emailpec: conedera@cnfpec.it -Attore-

CONTRO

Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO - MIM, già Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica - MIUR, in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, legalmente domiciliato in Torino, via Arsenale 21 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, torino@mailcert.avvocaturastato.it dalla quale è rappresentato e difeso per legge convenuto -

E CONTRO

La Sig.a Alma CONCATI c.f. CNCLMA50T55C053I, res.te in Moncalieri (TO), viale dei Castagni 1, convenuto –

## Sommario

ATTO di CITAZIONE PER QUERELA di FALSO ex art 221 cpc .....	1
PREMESSA.....	2
Quanto all'oggetto specifico della querela di falso avanzata in questa sede .....	16
AUTORITA' GIUDIZIARIE CUI SONO STATI PRESENTATI I DOCUMENTI FALSI.....	17
<i>Elenco dei documenti falsi materialmente e/o ideologicamente presenti prodotti da USR del Piemonte – MIUR (ora MIM) e dalla sig.a Alma CONCATI, di cui si chiede al Tribunale adito di accertare la falsità ideologica e materiale ai sensi dell'art 221 cpc.....</i>	<i>199</i>
• Clamorosa vicenda della lettera firmata da due docenti dell'IIS Beccari e delle loro ritrattazioni di quanto dichiarato a sit.....	20
• Clamorosi falsi materiali ed ideologici legati alla vicenda della scomparsa del famoso molino (impianto molitorio) prodotto dalla	

multinazionale BUHLER. Altri falsi documenti relativi al nuovo molino inaugurato il 17/5/2008, e poi subito chiuso a seguito del comunicato stampa del prof. SCASSA del 13/6/2008 in modo definitivo, essendo a tutt'oggi il capannone che contiene l'impianto interdetto all'accesso di studenti e docenti, nonostante per installare l'impianto fossero stati spesi oltre 200.000 euro. ....	20
• Dichiarazioni false ideologicamente della Dirigente Scolastica Alma CONCATI all'Ufficio Scolastico regionale del Piemonte in data 6/11/2006 e in data 17/6/2008, invocando e poi effettivamente ottenendo, i decreti disciplinari contro il prof. SCASSA emessi dall'USR in data 4/7/2008 e 18/2/2009 .....	25
• Documento falso ideologicamente e materialmente - relativo agli scioperi studenteschi dell'ottobre 2006.....	26
• Dichiarazioni false ideologicamente di colleghi del prof. SCASSA, rilasciate compiacentemente su richiesta della DS .....	26
• Falsità ideologica e materiale della documentazione che la preside CONCATI aveva prodotto per dimostrare la regolarità degli Esami di Stato .....	30
• Ultimo documento falso presentato in ordine temporale ed introdotto per la prima volta nella causa risarcitoria radicata presso il tribunale di Torino con il ricorso ex art 414 cpc del prof. SCASSA n° RG 8766/2014.....	31
CONCLUSIONI .....	34
DOCUMENTI PRODOTTI.....	35

## PREMESSO CHE

La presente querela di falso viene presentata a sostegno del ricorso straordinario nRG 3245/2024 ricorrente prof. SCASSA ex art 111 della Costituzione e per la revocazione dell'Ordinanza n° 21574/2023 della S.C. per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 comma IV cpc pendente in Cassazione e per errore materiale ed ex art 391 bis cpc

I documenti cui si fa riferimento sono riportati con la medesima numerazione con cui sono contrassegnati quali allegati al ricorso ex art 414 cpc depositato l'11/11/2014 presso il Tribunale di Torino,, sez. Lavoro n° RG 8766/2014 dall'ing. Angelo SCASSA con cui evocava in giudizio il Ministero dell'Istruzione – MIUR e la sig.a Alma CONCATI, ex dirigente dell'IIS Beccari di Torino, che gli hanno arrecato un grave danno da mobbing: si tratta di n° 23 (dicasi ventitré) documenti falsi materialmente e/o ideologicamente prodotti nelle cause lavoristiche, con cui il Tribunale (sentenza n° 4489/2009, doc n° 27, e sentenza n° 294/2011, doc. n° 47) e la Corte d'Appello di Torino (sentenza n° 558/2012, doc n° 48) hanno annullato due sanzioni disciplinari inflitte dall'USR – MIUR al prof. SCASSA su impulso della DS Alma CONCATI; una parte di tali documenti è stata invece prodotta direttamente dalla DS CONCATI, quale parte civile nel processo che si è tenuto presso il Tribunale Penale di Roma, sfociato nella sentenza di assoluzione con

formula ampia del professore dall'imputazione di diffamazione aggravata ai suoi danni (sentenza n° 6584/2013, doc. n° 52).

Infine, persino nella causa risarcitoria di cui al ricorso n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino (11 novembre 2014), poi proseguita in Appello (2017) e in Cassazione (2018), e conclusasi con l'Ordinanza della S.C. n° 21574/2023 impugnata con il ricorso straordinario ai sensi dell'art 111 della Costituzione e per la revoca ex art 395 cpc comma IV, le controparti, l'USR del Piemonte – MIUR e la sig.a Alma CONCATI, costituendosi, hanno introdotto un nuovo documento falso materialmente.

L'ing. SCASSA è stato sospeso due volte dall'insegnamento con decreti disciplinari dal MIUR (doc. n° 26-34) per aver reso pubblici reati e illeciti perpetrati nella gestione dell'istituto in cui insegnava, l'IIS Beccari di Torino, nel comunicato stampa sub doc. n° 29 del 12/6/2008, e per avere autorizzato nell'ottobre 2006 gli studenti maggiorenni delle classi quinte a scioperare contro una scuola che, a livello di laboratori meccanico ed informatico, era un autentico tugurio, ma ha vinto le due cause di lavoro per ottenere l'annullamento delle sanzioni disciplinari (sentenze n° 4489/2009 e 294/11 del Tribunale di Torino, sentenza n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino doc. n° 27-47-48).

Inoltre, l'ex preside Alma CONCATI lo ha denunciato per diffamazione aggravata per il medesimo comunicato stampa sub doc. n° 29, in cui egli raccontava i reati e gli illeciti nella gestione della scuola, oggetto della più gravosa sanzione disciplinare, (doc. n° 45), ma il Tribunale di Roma con sentenza n° 6584/13 (doc. n° 52) lo ha assolto perché il fatto non sussiste, avendo accertato che egli aveva semplicemente descritto la pura e semplice verità circa gli scandali cui aveva assistito nella gestione della scuola da parte dell'ex preside CONCATI, e lo aveva fatto nell'interesse pubblico, trattandosi di vicende di notevole rilevanza, posto che l'istituto in questione ospitava oltre 1000 allievi, e con continenza.

Ed i reati e gli illeciti commessi dalla DS CONCATI e dal MIUR che sono di seguito descritti costituiscono il punto di partenza da cui è scaturito il c.d. 'conflitto mirato' da parte della dirigente scolastica nei confronti del prof. SCASSA. La fase di avvio del fenomeno 'Mobbing' è, infatti, il risultato di contesti lavorativi "viziati", con disfunzioni organizzative. Il soggetto lavoratore che non vive il contesto lavorativo in modo conforme alla regola condivisa (vale a dire come la vivono gli altri), o svolge la propria mansione in modo "diverso", diviene automaticamente a rischio.

Rispetto a questa fase, quindi, la sentenza del Tribunale di Roma ricostruisce, chiaramente il clima di un sistema scolastico inquinato all'origine del quale vi erano gravi irregolarità da parte della dirigente scolastica secondo il prof. SCASSA come si legge a pag 4 della sentenza del 6584/2013 del Tribunale Penale di Roma (doc. 52) quali *"l'aver ordinato una modificazione arbitraria dei crediti scolastici, l'aver sperperato denaro pubblico, lasciando che un prezioso macchinario venisse in parte rottamato e in parte reso inservibile, di aver rilasciato attestazioni di frequenza false, relative a laboratori in realtà inagibili, di non aver curato la sicurezza delle attrezzature, con conseguenze esposizione a pericolo degli studenti e professori"*

Invano l'allora ricorrente – oggi attore - ha chiesto la concessione dell'istruttoria mediante testi ed interpello al fine di poter provare – se mai non fossero state sufficienti le 4 sentenze predette che lo avevano visto pienamente vittorioso – la falsità ideologica e materiale di almeno 23 documenti che erano stati quasi tutti

“costruiti” con dolo da parte della ex DS CONCATI che in tal modo mirava a danneggiare pesantemente un docente per lei oltre ogni dire scomodo, e, poterne ottenere in tal modo, il licenziamento e, magari, se possibile, anche la possibilità di farlo sbattere in galera se mai fosse stato condannato per diffamazione aggravata, reato che lei sosteneva di avere subito, pur sapendo che tutto quanto aveva affermato il prof. SCASSA nel comunicato sub doc. n° 29 era sacrosantamente vero.

I documenti falsi non sono soltanto serviti alla DS ed al MIUR per supportare una querela e due sanzioni disciplinari, ovverosia al loro piano persecutorio per ottenere il licenziamento e la condanna del prof. SCASSA, ai sensi di quanto previsto dal CCNL del comparto scuola dell'epoca, ma hanno avuto anche lo scopo di fiaccare il professore che si è visto anche “accerchiato” da una panoplia di dichiarazioni false materialmente ed ideologicamente da parte di colleghi e di “tecnici” come accade sistematicamente nelle peggiori declinazioni del fenomeno *mobbing*, che miravano anzitutto a distruggerlo psicologicamente quindi fisicamente, intento questo che, purtroppo è invece riuscito, come documenta la perizia del medico legale prof. CARUSO (doc. n° 69).

Tuttavia, se la sig.a CONCATI ed il MIUR – proprio grazie alla produzione di una marea di documenti falsi – non sono riusciti nell'intento di ottenere il licenziamento e la galera per l'ing. SCASSA, costoro hanno perlomeno evitato esborsi economici a loro carico, non essendo stati condannati a risarcire il prof. SCASSA per i danni da mobbing, tradottisi in una grave patologia, che il prof. Saverio CARUSO, medico legale di lunga esperienza (doc. n° 69), ha valutato pari a 30 punti di invalidità biologica permanente. Questo il risultato di continui attacchi delle controparti contro il docente, utilizzando lo strumento più cattivo e spregevole, ossia la produzione di documentazione falsa, oltre all'influenza che le istituzioni e le cariche istituzionali naturalmente, purtroppo, provano ad esercitare sui magistrati.

L'ing. Angelo SCASSA è stato rinviato a giudizio dalla procura di Roma sulla base di due sanzioni disciplinari che sono state annullate dal Tribunale di Torino perché infondate!!!!

Il prof. SCASSA – secondo il giudizio medico legale del prof. CARUSO - risulta affetta da: “Disturbo post traumatico da stress cronico e grave”, ed il medico pone tale patologia in stretta relazione con “le azioni mobbizzanti subite per lungo tempo dal pz”, dopo aver precisato che “tra tutti i casi capitati alla mia osservazione quello subito dal prof. Scassa è singolare per Violenza, Intensità (sospensioni dall'insegnamento + blocchi dello stipendio in soggetto monoreddito) e Durata (dal 2006 al 2013)” (pag. 8). La stessa Commissione Medica Provinciale di verifica presso la sede di Torino del Ministero dell'Economia e delle Finanze (doc. n° 65), aveva posto diagnosi in data 28/4/2009, a seguito di un accertamento richiesto dalla medesima DS sig.a CONCATI, per la prolungata assenza dal lavoro da parte del prof. SCASSA, dopo che era rimasto vittima delle due sanzioni disciplinari e della querela per diffamazione aggravata da parte della stessa sig.a CONCATI, di disturbo da attacchi di panico; sindrome ansiosa che aveva correlato agli “attriti lavorativi” con il dirigente scolastico fin dal primo momento” esprimendo un giudizio di temporanea invalidità lavorativa per il professore.

Non soltanto, ma la soccombenza nelle spese legali, conseguente al rigetto della richiesta di risarcimento per il danno causato dal pesante mobbing subito, altamente invalidante, al punto che il giudizio del prof. CARUSO è di 30 punti di

invalidità permanente biologica (doc. n° 69), sancita nei tre gradi di giudizio, ha comportato per il docente il pagamento di spese legali a favore delle controparti per un ammontare complessivo di 55.000 €, il che costituisce un'ulteriore gravissima ingiustizia, idonea a distruggere anche economicamente un professore minato nel morale e nel fisico dalla persecuzione posta in atto contro di lui dalla dirigente scolastica della scuola in cui insegnava e dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Piemonte. Si tratta infatti di una cifra enorme se rapportata allo stipendio di un docente che all'epoca guadagnava circa 1620 euro il mese, che è stato quindi letteralmente ridotto sul lastrico.

E pacifico infatti che il mobbing diventa eclatante nel momento in cui si scopre che i decreti disciplinari che hanno colpito il prof. SCASSA erano fondati su documenti falsi ideologicamente e materialmente, così come lo era la querela di falso presentata dalla ex dirigente scolastica Alma CONCATI. Del pari è gravissimo che, dopo le quattro sentenze vittoriose su cui il docente aveva fondato il suo ricorso al Tribunale di Torino n° RG 8766/2014 ex art 414 cpc dell'11/11/2014, egli sia andato incontro alla soccombenza nelle spese legali nella causa risarcitoria per mobbing, pur avendo ragione da stravendere, ma non avendo potuto compiutamente provare la falsità dei documenti che erano stati precostituiti contro di lui, che avrebbe in ogni caso essere agevolmente dichiarata dai giudici del lavoro aditi nei due gradi del merito, i quali si sono astenuti dal compiere il loro dovere.

Non si dimentichi infatti che la sentenza n° 294/11 del Giudice dr. MOLLO (doc. n° 47) del Tribunale di Torino, con cui veniva annullata la sanzione disciplinare di 35 giorni di sospensione dall'insegnamento oltre al blocco per due anni degli aumenti di stipendio, dava atto dei falsi ideologici e materiali con cui, come avvenuto anche a sostegno del precedente provvedimento disciplinare del 4/7/2008, il MIUR aveva permeato la documentazione prodotta, tutta recepita dalla DS sig.a CONCATI (doc. 19 – 34), che le sanzioni aveva fortemente sollecitato ai suoi superiori gerarchici.

Il giudice infatti a pag. 8, secondo capoverso, della sentenza n° 294/11, espressamente così si esprime nei confronti del MIUR (doc. n°47):

*“Oltre a ciò è molto grave il fatto di cui si è data dimostrazione in udienza mediante produzione del verbale s.i.t. della professoressa Ada DEMARIA, la quale, sentita in merito, alla genuinità della firma apparentemente da lei apposta sulla lettera protocollo 447C2 del 25/01/08 (prodotta al doc. 7 della convenuta) esclude di aver firmato tale lettera né di conoscerne il significato. Emerge quindi che, all'interno della scuola, qualcuno ha inteso giungere alla falsificazione della firma dei colleghi del ricorrente pur di predisporre delle prove contro il medesimo”.*

La falsità dei documenti prodotti dalle controparti sig.a CONCATI e dal MIUR – che sono querelati in questa sede - si deduce agevolmente dai fatti che sono stati accertati dalle citate quattro sentenze passate in giudicato, che sono diametralmente opposti a quelli che i documenti falsi avrebbero dovuto certificare e provare.

Purtroppo i giudici del merito nella causa risarcitoria (ricorso n° 8766/2014 presso il Tribunale di Torino) hanno valutato in modo sconcertante la lamentata falsità dei documenti: *rectius*, il giudice di 1° grado, dr.ssa MANCINELLI, ha scritto apoditticamente che di essi non vi è prova, laddove essa era provata addirittura

*per tabulas* dalla semplice lettura delle motivazioni delle 4 citate sentenze vittoriose per il prof. SCASSA che nelle motivazioni davano atto di accertamenti eseguiti che devono essere considerati definitivi, trattandosi di sentenze passate in giudicato, di cui mai è stata chiesta la revocazione, mentre la Corte di Appello di Torino si è completamente disinteressata dello specifico motivo di appello circa tale falsità, forte dell'apodittica convinzione che due decreti disciplinari ed una querela, aventi come scopo il licenziamento del docente, fossero episodi isolati e non uniti dal nesso della continuità persecutoria..

Intrinsecamente contraddittorio l'atteggiamento della Cassazione nell'Ordinanza n° 21574/2024. Infatti nell'esame del 3° motivo di appello si legge che:

*Il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale per giungere a tale conclusione non implica la negazione della presenza di documenti falsi o di dubbia provenienza nei procedimenti disciplinari e nel processo penale per diffamazione, ma soltanto la constatazione della mancanza di prova della consapevolezza dell'uso di prove non genuine, desunta anche dall'archiviazione dei procedimenti penali attivati nei confronti della controricorrente e di altri dipendenti dell'amministrazione scolastica.*

Si tratta di un "errore percettivo" che non può essere considerato sanabile in alcun modo, se non con la revocazione dell'Ordinanza della S.C. n° 21574/2023. Oltretutto la sentenza della Corte d'appello di Torino n° 611/2017 non ha in alcun modo fatto il minimo riferimento alla mancanza dell'elemento soggettivo in capo a colui che li ha prodotti, che era incontrovertibilmente la DS sig.a CONCATI, pienamente consapevole della produzione di documenti falsi.

Si tratterebbe oltretutto di una motivazione assurda perché i documenti falsi materialmente o ideologicamente devono essere ovviamente fabbricati o richiesti a terzi per compiacenza: qui si tratta di ben 23 documenti falsi che non sono certi piovuti dal cielo, ma che sono stati costruiti ad hoc allo scopo – lo si ribadisce - di licenziare e di mandare in galera il prof. SCASSA, affermando che aveva addirittura obbligato gli studenti a scioperare (doc. n° 17, 24, 26), e che le gravissime censure alla gestione della scuola contenute nel comunicato stampa sub doc. n° 29 erano tutte senza fondamento e diffamatorie.

Oltretutto nel momento in cui il Collegio della S.C. che ha emesso l'Ordinanza n° 21574/2023 afferma che: *"Il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale per giungere a tale conclusione non implica la negazione della presenza di documenti falsi o di dubbia provenienza"* la pronuncia è del tutto inconciliabile con la motivazione con cui viene rigettato il motivo n° 1, dove al contrario si afferma che la Corte d'Appello di Torino nell'impugnata sentenza n° 611/2017 si è invece pronunciata, negandola, in merito alla falsità ideologica e materiale dei documenti prodotti nei vari giudizi dai controricorrenti e dai medesimi posti a fondamento delle sanzioni disciplinari e della querela per diffamazione aggravata. L'ordinanza n° 21574/2023 scrive infatti che la Corte d'appello di Torino ha confermato quanto stabilito dalla sentenza di 1° grado del Tribunale di Torino, giudice la dr.ssa MANCINELLI, che espressamente scrive a proposito delle accuse di falsità documentale che: *"si tratta di affermazioni suggestive, non supportate da alcun riscontro fattuale, e delle quali pertanto non è possibile tenere alcun conto"*. Ma la Corte d'Appello di Torino non ha affatto confermato il giudizio in merito alla falsità documentale del Tribunale.

Invece – lo si ribadisce- nell'esame del motivo n° 3 del ricorso alla S.C. dell'ing. SCASSA, l'Ordinanza n° 21574/2023 precisa che la sentenza della Corte d'Appello non ha affatto negato l'esistenza di documenti falsi

C'è un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, ovvero tra quanto emerge dall'Ordinanza n° 21574/2023 della S.C. e dall'altra. tra quanto si deduce dagli atti e documenti processuali, perché la realtà desumibile dalla pronuncia è frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

Si tratta di errore di fatto che legittima la revocazione della decisione della Corte Suprema di Cassazione in quanto riguarda atti "interni" al giudizio di legittimità, esaminati dalla Corte direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso ed ha carattere autonomo, nel senso che incide direttamente ed esclusivamente sulla decisione stessa (cfr., SS.UU, 2 novembre 2019, n. 31032; 28 maggio 2013, n. 13181).

Si riportano ora qui di seguito, dopo lo svolgimento di alcune precisazioni, alcuni significativi passaggi delle sentenze predette allo scopo di consentire una più agevole comprensione della falsità documentale oggetto dell'odierna querela di falso,

Negli otto anni di permanenza presso l'IIS Beccari come docente di ruolo (2001-2009), il prof. SCASSA ha mosso dunque gravi censure alla gestione della preside CONCATI, che successivamente, nel giugno 2008, avrà modo di sintetizzare in un comunicato stampa (doc. n° 29), indicando con precisione fatti e circostanze in cui si sono concretizzati importanti illeciti e spesso veri e autentici reati, e segnatamente, in modo particolare ha evidenziato soprattutto:

a) il depauperamento per centinaia di migliaia di euro del patrimonio tecnologico della scuola, comprensivo della demolizione – con rimpallo di responsabilità tra vari soggetti, secondo quanto comunicato dal sottosegretario di Stato on. APREA in Senato nel 2004 in risposta ad un'interrogazione della senatrice ACCIARINI - di un impianto di produzione molitorio (molino) del valore di circa un miliardo e mezzo di vecchie lire.

b) gravi problemi di sicurezza, con violazione della normativa in materia: gli allievi sono stati spediti ad esercitarsi in un impianto meccanico – elettropneumatico di molizione in dotazione alla scuola a forte rischio per la sicurezza, con pericolo di esplosioni, di collassi strutturali, senza via di fuga, senza collaudi statici della struttura, senza sistemi di filtraggio dell'aria, in ambienti intrisi di polveri di farina, altamente infiammabili con la minima scintilla eventualmente proveniente da uno dei numerosi motori elettrici presenti, fuoriuscenti dal circuito pneumatico di trasporto del semilavorato (per ottenere farine e semole); inoltre gli organi meccanici in movimento dei macchinari erano senza protezione alcuna, segnatamente i cilindri laminatoi, che esponevano gli studenti al rischio di amputazione degli arti superiori.

c) il taroccamento di crediti scolastici, spesso falsificati con alterazioni pacifiche e con rigonfiamenti dei crediti degli anni precedenti il quinto o ricomprendenti lo stesso ultimo anno di studi, dietro disposizione del Dirigente Scolastico, in tal modo inficiandosi l'esito finale dell'Esame di Stato, posto che detti crediti formano un punteggio che può risultare determinante per la promozione. Nelle scuole

professionali sono infatti numerosi gli allievi che vengono promossi con il minimo dei voti.

Era del resto tristemente nota la prassi che la signora CONCATI ha introdotto di telefonare direttamente *motu proprio* ai commissari esterni designati per gli esami di Stato all'IIS Beccari, per richiedere loro "clemenza" dinnanzi agli infimi livelli di preparazione di molti studenti (come può testimoniare il prof. Mauro ROLANDO, docente di matematica, e commissario esterno agli esami di Stato al Beccari 2011-12).

d) la certificazione sistematicamente falsa sui diplomi dell'Esame di Stato di centinaia di ore svolte in esercitazioni pratiche nel laboratorio tecnologico - meccanico, che in realtà non venivano mai effettuate per la mancanza del laboratorio stesso.

e) la scandalosa demolizione di un laboratorio di chimica per allestire il secondo bar della scuola. Ovvero la cultura della brioche al posto di quella del microscopio

Per il comunicato stampa in cui venivano riportati questi fatti, che non solo soltanto illeciti gestionali, ma autentici reati, e molti altri ancora, il prof. SCASSA veniva sanzionato disciplinarmente il 18/2/2009 (doc. n° 45) con blocco degli aumenti di stipendio per due anni e sospensione dall'insegnamento per 35 giorni. Inoltre veniva querelato per diffamazione aggravata a mezzo stampa e processato presso il Tribunale di Roma. Ne usciva assolto con formula piena nel processo e con la sanzione annullata dal Tribunale di Torino

Dunque il prof. SCASSA ha subito un primo decreto disciplinare del 4/7/2008 (doc. n° 26– pag.1) che lo sospendeva dal lavoro per 5 giorni e gli bloccava gli aumenti di stipendio per un anno per

*"l'aver obbligato, secondo quanto riferito da alcuni studenti al collaboratore della preside, gli studenti a scioperare per carenza di attrezzature informatiche".*

In realtà alcuni scioperi vennero autonomamente indetti dagli studenti delle tre classi V dell'Indirizzo Arte Bianca per potreste contro il fatto che era del tutto assente il laboratorio di meccanica che avrebbe dovuto ospitare l'impianto molitorio BUHLER di cui si è scritto e che quest'ultimo era stato rottamato in circostanze altamente misteriose, con responsabilità accertate anche a carico della ex DS sig.a CONCATI.

Il professor SCASSA non ha mai voluto adeguarsi oltretutto al clima di diffusa omertà creato dalla dirigente scolastica CONCATI attorno a sé, per lo più – *incredibili dictu* – anche con coartazione della volontà di alcuni docenti, da lei spesso invitati a rendere testimonianze false e a produrre altrettanto falsi documenti.

Il decreto disciplinare sub doc. n° 26 del 4/7/2008 emesso dall'USR del Piemonte su richiesta della Preside CONCATI è stato annullato con sentenza passata in giudicato n° (doc. n° 27, citato)

In particolare si richiamano in questa sede alcuni passi della sentenza:

*"...Aiutare gli studenti ad esercitare consapevolmente e correttamente questo diritto [allo sciopero, ndr] non appare di per sé idoneo ad integrare alcuna*



*violazione dei doveri di un docente, potendo diventarlo soltanto ove il docente tenga comportamenti idonei a viziare la volontà degli studenti o di per sé illeciti.*

*Nei termini in cui sono state ricostruite - gli unici che questo giudice può prendere in esame - le condotte del prof. SCASSA non sono tuttavia fuoriuscite da tale alveo lecito, né risulta che gli studenti abbiano esercitato il loro diritto in modo illecito.*

*Il fatto di averli in qualche modo agevolati in ciò non appare dunque suscettibile di alcuna censura.”*

*“In tale contesto il prof. SCASSA si è limitato a verificare l'effettiva volontà di alcuni studenti in merito alla partecipazione allo sciopero indetto da altri e già in corso ed a rimuovere un ostacolo psicologico al libero esercizio del relativo diritto da parte di costoro e risulta averlo fatto con modalità che non appaiono in alcun modo idonee a coartare o comunque manovrare la loro volontà”.*

*“Per tutti i motivi sinora esposti la sanzione inflitta al ricorrente, risultando priva di giustificazione e dunque illegittima, deve essere annullata”.*

La sentenza ha dato espressamente atto del fatto che il ministero in sede di comparsa di costituzione faceva completamente retromarcia sulla grave ed infamante accusa rivolta al prof. SCASSA nel decreto disciplinare di aver egli addirittura obbligato gli studenti di una classe (la VA) a scioperare, il che avrebbe configurato come minimo un caso di violenza privata.

Come si esaminerà nel dettaglio in seguito, a sostegno di questa tesi mendace il MIUR ha prodotto anche documentazione falsa sia a livello ideologico, sia a livello materiale, confezionata dalla signora CONCATI.

Segnatamente si tratta dei doc. n° 17-19-24-28.

Il secondo decreto disciplinare, il n° AOODRPI/82/ris/U Torino, del 18 febbraio 2009 (doc. n° 45) , ha sanzionato pesantemente il prof. SCASSA per l'aver egli redatto il comunicato stampa con cui annunciava una conferenza in piazza Montecitorio a Roma che si sarebbe tenuta il 13/6/2008 (doc. n° 29, citato). Il prof. SCASSA si era risoluto a tenere nella capitale un incontro con la stampa perché si trovava a Roma per difendersi dalle accuse che sarebbero sfociate nel primo decreto disciplinare innanzi al Consiglio di disciplina, dove venne ascoltato il 12/6/2008..

In tale occasione egli aveva potuto comprendere come tale organo fosse deliberatamente ed aprioristicamente schierato dalla parte della preside e pertanto il docente aveva deciso di rendere pubblica – dopo aver percepito senza dubbio alcuno tale vergognoso atteggiamento di complicità tra le varie gerarchie dell'amministrazione scolastica per l'ennesima volta – la situazione incredibile in cui versava l'IIS Beccari di Torino.

Tale provvedimento è stato annullato in primo grado dal Tribunale di Torino, V Sezione Civile del Lavoro, che emetteva con il giudice dr. MOLLO la sentenza n° 294/11 del 31/1/2011 (doc. n° 47, citato), che ha riconosciuto l'infondatezza delle accuse mosse dall'USR del Piemonte al prof. SCASSA, accertando invece la veridicità delle di lui affermazioni sulla malgestione della scuola, dei precisi e gravi fatti denunciati dal docente nel comunicato stampa del 13/6/2008 con cui si preannunciava la conferenza e che era stato inviato anche ai vari organi centrali e

periferici del MIUR, oltre che a diversi quotidiani, con l'invito a partecipare alla predetta conferenza, peraltro disertata da qualsivoglia esponente del Ministero.

Alcuni passaggi della sentenza n° 294/11 (doc. n° 47) sono eloquenti e meritano di essere in questa sede ripresi:

*“...Non può, quindi, essere sanzionato il dipendente soltanto perché si è permesso di trasmettere alla stampa le critiche alla scuola presso cui prestava servizio perché, in tal modo, si sarebbe lesa l'immagine dell'istituto. Infatti, se davvero le situazioni denunciate corrispondessero al vero il comportamento doveroso è quello di rivelarle e non di nasconderle per il timore di ledere l'immagine della scuola”.*

*“Distruzione dell'impianto di molizione: tale punto non è sostanzialmente contestato in memoria [dal MIUR ndr] se non con frasi del tutto generiche e apodittiche”.*

*“Ne discende che, essendo dimostrato che il molino fosse già attivo prima della data di collaudo, all'epoca effettivamente sussistevano dei rischi per la sicurezza e quindi è provata la veridicità di quanto sostenuto dallo Scassa”*

*“Il primo punto contestato dal Ministero riguarda le dichiarazioni del professore nelle quali lo stesso avrebbe sostenuto che i voti degli esami di Stato certificati di diploma di maturità sono "taroccati" clamorosamente su disposizione dello stesso dirigente scolastico.... A fronte della dettagliata ricostruzione in ricorso degli episodi riferiti dal ricorrente alla stampa, la memoria [del MIUR ndr] si limita a sottolineare che i verbali fanno fede fino a querela di falso (ma è ovvio che non della loro valenza probatoria si discute, ma della effettiva rispondenza al vero)”*

*“Distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar: la convenuta, [il MIUR ndr] quindi, non prende posizione in merito alla distruzione del laboratorio di chimica merceologica per fare posto ad un bar, con applicazione dell'art. 115 c.p.c, come recentemente novellato”.*

*“Malagestio denaro pubblico: anche in questo caso, la convenuta [il MIUR ndr] non contesta i fatti dedotti, ma si limita a sostenere che il ricorrente si voglia sostituire agli organi preposti ai controlli e voglia "azionare una sorta di controllo sociale". In altre parole, la convenuta sostiene che non è compito del prof. Scassa ingerirsi nella gestione scolastica, essendoci organi a ciò preposti. È del tutto evidente che tale posizione non dice nulla sulla fondatezza dei fatti denunciati dal ricorrente, invitandolo semplicemente a "stare al suo posto"; neppure si può condividere tale impostazione che ritiene che i cittadini non debbano denunciare i (veri o supposti) sprechi e le cattive gestioni di denaro pubblico, posto che spesso l'intervento degli organi preposti al controllo nasce proprio da segnalazioni dei privati”.*

La sentenza del Giudice dr. MOLLO dà inoltre atto dei falsi ideologici e materiali con cui, come avvenuto anche a sostegno del precedente provvedimento disciplinare del 4/7/2008, il MIUR aveva permeato la documentazione che avrebbe dovuto essere probatoria delle accuse mosse contro il docente, nel passaggio a pag. 8 che è stato riportato.

Documentazione tutta prodotta dalla dirigente scolastica sig.a CONCATI (in allegato ai doc. 17-45 e in, parte, in data successiva alle predette comunicazioni)

La predetta sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino a firma dr. MOLLO veniva temerariamente appellata da parte dell'USR, intenzionato evidentemente a perseguire fino in fondo il *mobbing* pianificato in modo scientifico contro il prof. SCASSA essendo ben consapevole, dalla lettura della sentenza appellata e dall'ampia mole di documenti prodotti da controparte, dell'incredibile quantità di falsi ideologici e materiali che la dirigente scolastica aveva inviato all'USR medesimo a sua difesa e per cercare di aggredire il prof. SCASSA.

Ulteriore manovra calunniatrice, del resto era stata posta in atto dalla DS con la denuncia per diffamazione presentata contro il docente nel luglio 2008, poi ripresentata nel 2009 per competenza territoriale, dopo aver appreso della sua conferenza stampa di piazza Montecitorio del 13 giugno 2008.

La Corte d'Appello di Torino, che ha esaminato il ricorso dell'USR contro la predetta sentenza di 1° grado pronunciata dal giudice dr. MOLLO, ha stigmatizzato molto aspramente ed in modo eloquente la difesa sfacciata e paradossale operata dalla dirigenza del MIUR, e segnatamente dall'Ufficio scolastico regionale del Piemonte: osserva al riguardo che il prof. SCASSA viene sanzionato per il semplice fatto di aver osato muovere delle critiche alla dirigente scolastica dell'Istituto Beccari, posto che tale organo superiore gerarchico del MIUR asserisce di pretendere obbedienza cieca ed assoluta, una sorta di obbedienza nel silenzio, come nelle tradizioni dell'Arma dei Carabinieri, da parte dei docenti: insomma richiederebbe a costoro omertà totale.

Infatti la Corte d'Appello di Torino scrive nella sentenza n° 558/12 (Presidente dott. GIROLAMI, rel. dott. GRILLO PASQUARELLI) dell'8 maggio 2012 (doc. n° 48, citato) :

*“Quanto, poi, al comunicato stampa rilasciato dal prof. Scassa il 13.6.2008 contenente una serie di circostanziate denunce in merito a varie irregolarità verificatesi all'Istituto Beccari, il Tribunale rileva che l'affermazione del Ministero secondo cui le esternazioni del ricorrente "trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica" è apodittica e potrebbe essere condivisa solo qualora quanto affermato dal prof. Scassa risultasse falso; valutata la fondatezza dei rilievi mossi dall'Amministrazione a ciascuna delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del prof. Scassa (erroneità dei certificati nei diplomi di maturità, falsa certificazione delle ore di laboratorio, distruzione dell'impianto di molizione, distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar, mala gestio di denaro pubblico, distruzione di un'opera di carpenteria metallica, mancanza di sicurezza per gli studenti, irregolarità nel collegio docenti, mancanza di continuità didattica, mobbing, intimidazioni a docenti), il Giudice di primo grado conclude che tutto quanto riferito dal ricorrente è risultato rispondente a verità; conseguentemente, le contestazioni disciplinari non sono provate e la sanzione disciplinare irrogata deve essere annullata”.*

*“Il Ministero lamenta l'omessa considerazione da parte del primo Giudice delle ragioni testualmente fondanti il provvedimento disciplinare: la sanzione non sarebbe dovuta all'infondatezza della denuncia di ipotetici illeciti fatta dal prof. Scassa bensì alle sue modalità (averla sbandierata in pubblico in piazza*

Montecitorio, anziché rivolgersi alle autorità amministrative e giudiziarie competenti), eccedenti i limiti del diritto di critica e idonee ad infangare la reputazione dell'intera Istituzione e del suo personale”.

*Il motivo è inammissibile.*

...“La vera ratio decidendi del decreto del 18.2.2009, infatti, è contenuta nel passo in cui il reggente dell'Ufficio Scolastico Regionale afferma, di avere "considerato che il comportamento tenuto dal prof. Scassa, è palesemente in contrasto con la responsabilità, i doveri, la correttezza inerente la funzione di docente" e, subito dopo, enuncia una personalissima visione dei doveri del pubblico dipendente: "il dipendente, infatti, deve, in ogni occasione e in ogni luogo, sostenere l'Amministrazione di appartenenza e i suoi rappresentanti" (sic!); è per non essersi attenuto a questa regola aurea - che impone al dipendente pubblico un'obbedienza pronta, cieca ed assoluta - che il prof. Scassa viene punito con la sospensione dall'insegnamento per 35 giorni.

Un'affermazione di tal genere denota, evidentemente, una inammissibile ed antistorica visione autoritaria della pubblica Amministrazione, lontana mille miglia dai principi della Costituzione repubblicana, che ignora il principio di legalità e calpesta la libertà di manifestazione del pensiero dei pubblici dipendenti, considerandoli alla stregua di sudditi muti e obbedienti; una sanzione disciplinare basata su questi presupposti non può trovare spazio nel nostro ordinamento.”

“Con il secondo motivo di appello, il Ministero censura la sentenza impugnata in alcune soltanto delle sue argomentazioni relative ai singoli addebiti disciplinari mossi al prof. Scassa.

*Il motivo è infondato.*

“Nel suo comunicato stampa il prof. Scassa aveva affermato (punto 1) che "i voti degli Esami di Stato certificati nei diplomi di maturità sono spesso taroccati clamorosamente su disposizione del Dirigente Scolastico ... Il Ministero non ha preso posizione in maniera rigorosa sui fatti dedotti dal docente.....l'addebito mosso al prof. Scassa era di avere esposto, nel suo comunicato stampa, considerazioni false e infondate, quindi di avere scritto, contrariamente al vero, che i voti degli Esami di Stato venivano "taroccati" su disposizione del Dirigente Scolastico.

L'onere della prova era a carico del Ministero, Il Ministero non si è minimamente fatto carico di questo onere probatorio”.

“Ancora, nel comunicato stampa del 13.6.2008 il prof. Scassa aveva denunciato (punto 7) la mancanza di sicurezza per gli studenti, in particolare per la "facile accessibilità ad organi meccanici in movimento (ad esempio i cilindri laminatoi)" dell'impianto di molizione esistente presso l'Istituto Beccari; nella sua memoria difensiva di primo grado, il Ministero ha richiamato, in contrario, il provvedimento di archiviazione del GIP, fondato su un verbale ispettivo dell'ASL che aveva escluso ogni pericolo in quanto il macchinario non era mai stato messo in funzione.

La sentenza impugnata, viceversa, ritiene provata la veridicità di quanto sostenuto dal prof. Scassa, osservando che sulla rivista Molini d'Italia del giugno 2008 si legge - a proposito dell'inaugurazione dell'impianto molitorio in questione - che "i ragazzi hanno così avviato l'impianto dando prova delle loro

*capacità con prove reali di macinazione", che gli Ispettori dell'ASL si erano limitati ad attestare che, in occasione del loro sopralluogo, il "molino didattico" era spento e che dal loro verbale emergeva, anzi che qualora fosse stato attivato, il molino non sarebbe stato in sicurezza.*

*La rivista Molini d'Italia (v. numero di giugno 2008, prodotto in primo grado dall'attuale appellato), che dedica un ampio articolo all'inaugurazione del molino didattico avvenuta il 17.5.2008 presso l'Istituto Beccari e che riferisce della prova di macinazione eseguita dagli studenti, è l'organo ufficiale dell'Associazione Industriale Mugnai d'Italia - Italmopa, aderente a Confindustria<sup>1</sup>, ed appare indubbiamente attendibile; a ciò aggiungasi il programma della giornata del 17.5.2008, pubblicato sul sito Internet dello stesso Istituto Beccari, che prevedeva alle ore 13.30, dopo i saluti della Preside, proprio la "prova didattica di macinazione a cura degli studenti dell'Istituto - indirizzo molitorio" (doc. prodotto dall'appellato in questo grado di giudizio); il verbale ispettivo dell'ASL – che attesta che in occasione del sopralluogo, il molino era spento – non basta, evidentemente, a smentire questi dati di fatto".*

L'ingegner SCASSA è stato inoltre processato per il reato di diffamazione (art. 595 cp, co 1-3) presso il Tribunale di Roma per il medesimo comunicato stampa oggetto della seconda sanzione disciplinare (doc. 29): il dibattimento si è concluso con l'assoluzione con formula piena ex art. 530 co 1 e 3 cpp per l'ing. SCASSA (con suo interrogatorio il 25/2/2013, e discussione finale con emissione della sentenza il 3/4/2013): sebbene il professore sia uscito brillantemente da questa vicenda è innegabile lo stress emotivo comportatogli dal processo, alle cui udienze è sempre stato presente – spostandosi per ogni udienza tra Torino e Roma - , che, se conclusosi negativamente per lui, avrebbe potuto determinarne il licenziamento, oltre che regalargli tre anni di carcere (pena editale prevista per la diffamazione a mezzo stampa, di cui era imputato, ex art 595 cp comma 1,3) vista la gravità delle accuse da lui mosse alla sua ex dirigente scolastica.

Anche in occasione del processo la preside, oltre ad esibire buona parte dei documenti falsi, che aveva già prodotto per l'instaurazione dell'iter necessario per l'emissione dei decreti disciplinari emanati dall'USR del Piemonte - organo periferico del MIUR -, ha aggiunto ulteriori "tarocchi", come si conviene a colei che è stata un'autentica fabbricatrice di documenti falsi per un tenacemente perseguito piano persecutorio nei confronti del docente.

Inerente al medesimo comunicato stampa dell'ing. SCASSA datato 13/6/2008, vi è stata dunque anche la citata vicenda del processo presso il Tribunale Penale di Roma che ha visto il prof. SCASSA imputato per diffamazione ai sensi dell'art 595 commi 1 e 3 c.p. (doc. n° 105):

*"perché inviando via Internet un comunicato stampa all'ufficio scolastico Regionale del Piemonte nonché al Ministero della Pubblica Istruzione quale organo centrale, nel quale attribuiva alla Preside dell'istituto professionale statale di Torino IIS JACOPO BECCARI "tarocchi della maturità" ovvero indebiti*

---

<sup>1</sup> <http://www.aenerredia.eu/soie/editoria/molini/molinitalia.php>

*rigonfiamenti nella attribuzione agli alunni di crediti del terzo e quarto anno, nonché il rilascio di certificazioni curriculari di frequenza laboratori ideologicamente falsi essendo i laboratori inagibili, ed ancora lo spreco di denaro pubblico conseguente alla negligente custodia di macchinari altamente sofisticati, assenza di misure di sicurezza per gli allievi ed ulteriori irregolarità connesse alla gestione dei professori e degli allievi, altresì annunciando una conferenza stampa in Piazza Montecitorio sul punto, ledeva l'onore e la reputazione di Concati Alma, preside del menzionato istituto.*

*Torino – Roma 13.06.2008”*

Tale imputazione è riportata ovviamente in premessa nel testo della sentenza n° 6584/13 del Tribunale di Roma emessa il 3 aprile 2013 (doc. n° 52) nelle cui motivazioni il Giudice afferma:

*Quanto alla maggiorazione dei crediti scolastici attribuiti negli anni precedenti:...*

*Quanto alla modifica dei crediti scolastici l'imputato ha precisato che si è trattato di una grave irregolarità, la notizia riferita è vera e documentalmente provata, come è provato che tale modificazione venne disposta dalla preside.*

*Anche la giustificazione posta in base al giudizio in ordine all'invalidità della rideterminazione del punteggio è congrua e giustifica la qualificazione della pretesa correzione come “rigonfiamento”.*

*- Quanto ai laboratori*

*L'imputato ha sostenuto che il laboratorio di discipline meccaniche era costituito da un capannone in cui erano depositati alcuni vetusti ed inservibili macchinari (alcune in legno tarlato, altre riparate con arnesi di fortuna, tipo una cintura..)*

*Tali affermazioni sono provate dalle fotografie prodotte e dagli stessi verbali del dipartimento di meccanica degli anni 2005-07.*

*- Quanto alla negligente custodia del molino sperimentale:*

*E' provato dai documenti acquisiti (prime fra tutti le interrogazioni parlamentari) che il molino restò in stato di abbandono, fu in parte rottamato, fu depositato in parte all'esterno, esposto agli agenti atmosferici, e solo nel 2007-2008 venne messo in funzione tale impianto, di minori dimensioni e realizzato attraverso il recupero dei pezzi ancora disponibili del molino originario. Tali circostanze, oggettivamente provate dai documenti prodotti, confermano la verità di quanto sostenuto dallo Scassa nello scritto oggetto del presente procedimento....*

*In realtà la vicenda, come affermato dall'imputato, è tutt'altro che chiara, come dimostrano due documenti tra loro incongruenti. Il primo è costituito da una denuncia della dirigente scolastica del 6.2.2001 all'Istituto Nazionale di Nutrizione con cui ella comunica che, in data 25.1.2001, venne constatata dal prof. Viotto l'assenza di alcuni macchinari del molino dalle ex - officine in cui erano stati collocati (a sostegno di ciò vi è una nota del 25.1.2001 del geom. Dal Soglio con cui la società si assume la responsabilità dell'accaduto - danneggiamento accidentale e successiva rottamazione d'iniziativa dei macchinari -). Il secondo è costituito da una richiesta per il risarcimento del danno, inviata dalla medesima dirigente alla società responsabile dei lavori.*

L'incongruenza è derivata dal fatto che la richiesta di risarcimento del danno è anteriore alla scoperta del danno stesso, ossia risale al 29.1.2000.

- Quanto alla violazione della normativa in materia di sicurezza

*In effetti le principali doglianze dello Scassa si riferiscono al molino realizzato nel 2007, che, a suo dire, non sarebbe stato a norma ed avrebbe rappresentato, se messo in funzione, un serio rischio per l'incolumità degli studenti che lo utilizzavano. E' provato che il molino venne in effetti messo in funzione (come emerge dal risalto dato alla notizia dalla rivista "Molini d'Italia" del giugno 2008); è provato altresì che al momento dell'accesso degli ispettori era spento, e che, comunque, se messo in funzione esso non sarebbe stato in sicurezza ...*

*Concludendo quindi essendo provata anche la veridicità delle affermazioni lesive della reputazione della Concati contenute nello scritto dell'imputato e a lui contestate nei capi di imputazione, va rilevato che la loro diffusione costituisce esercizio legittimo del diritto di critica, che scrimina, ex art. 51 c.p., la condotta lesiva posta in essere.*

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Roma ha concluso:

*"L'imputato va mandato assolto dal reato a lui ascritto con la formula di cui al dispositivo.*

PQM

*Visto l'art. 530, commi 1 e 2 c.p.p.*

*Assolve Scassa Angelo dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.*

*Il Giudice Federica TONDIN"*

Tale sentenza è passata essa pure in giudicato, nonostante l'ex preside si fosse costituita parte civile ed avesse preannunciato una forte richiesta risarcitoria che era stata fonte per il professore di ulteriore angoscia e stress psicofisico. Inoltre non si dimentichi che ai sensi dell'art. 595 cp comma 3 la diffamazione a mezzo stampa prevede una pena fino a 3 anni di reclusione.

Non si dimentichi inoltre che il prof. SCASSA è stato processato per il medesimo comunicato stampa oggetto della seconda sanzione disciplinare, ovvero il doc. n° 29: ma mentre nel ricorso avverso quest'ultima, era il ministero a dover provare la fondatezza degli addebiti, nel processo penale era stato l'ing. SCASSA a dover dimostrare che era vero quanto aveva affermato, in quanto le censure mosse all'operato della preside erano certamente lesive della di lei reputazione, ma non costituivano reato – come si legge nella sentenza n° 6584/13 – in quanto pronunciate nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica, costituzionalmente garantito dall'art. 21, e dunque con la scriminante prevista dall'art 51 cp.

Inoltre le controparti MIUR ed ex dirigente scolastica Alma CONCATI (che hanno presentato i medesimi documenti con il medesimo ordine di numerazione, costituendosi nell'ambito del ricorso radicato presso il Tribunale di Torino proposto dal prof. SCASSA ex art 414 cpc n° RG 8766/2014 dell'11/11/2014) tra gli altri, hanno allegato il doc. n° 4 che è la sentenza emessa dalla Corte dei Conti di Torino n° 108/2012, che ha proscioltto la sig.a CONCATI dall'accusa di aver

arrecato un danno patrimoniale alle casse dell'istituto Beccari che la Procura Generale aveva stimato pari a 128.597 €, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia: ma in realtà si tratta di un documento che evidenzia precise colpe a carico della DS.

A seguito della predetta sentenza la preside CONCATI è risultata infatti assolta perché a suo carico, secondo la Corte dei Conti difetterebbe il requisito della colpa grave ma i magistrati contabili si sono espressi in termini molto duri nei confronti dell'ex dirigente scolastica. Infatti a a pag. 15 della citata sentenza si legge:

*le contestazioni mosse dall'ufficio requirente, correlate ad un comportamento omissivo della convenuta, [la preside Alma CONCATI, ndr] connotato da negligenza, alla luce della puntuale e cristallina formulazione dell'ipotesi accusatoria formulata all'Udienza dal Procuratore Regionale, sono certamente fondate ed appaiono ampiamente suffragate dagli atti versati nel fascicolo processuale in atti; dalla documentazione di causa, infatti, emerge in modo nitido che la preside dell'Istituto Beccari non ha adottato, ricorrendone i presupposti, quelle semplici e ragionevoli cautele procedurali volte a garantire in modo adeguato la conservazione delle componenti del molino ricevute in comodato che erano state collocate dentro gli ambienti didattici della struttura scolastica. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, questi Giudici ritengono che nella condotta tenuta dalla convenuta caratterizzata da un certo grado di inerzia e di incuria, siano ravvisabili certamente dei significativi profili di colpa, in predetta dirigente, essendo senza dubbio a conoscenza dello svolgimento di interventi infrastrutturali[...]. Pacifica la sussistenza di profili di colpa in capo alla dirigente dell'Istituto Beccari"*

\*\*\*\*\*

### **Quanto all'oggetto specifico della querela di falso avanzata in questa sede**

Tutto questo premesso, con il presente atto di citazione l'attore ing. SCASSA intende far valere e dichiarare la falsità dei n° 23 seguenti documenti che sono stati tutti allegati dal MIUR convenuto nelle cause di lavoro per l'annullamento delle sanzioni disciplinari presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino, di cui si è ampiamente dettagliato in premessa, ovvero dalla DS alma CONCATI nel processo penale per diffamazione aggravata che il docente ha dovuto subire presso il Tribunale di Roma. Non solo, ma tali documenti, falsi materialmente e ideologicamente, sono stati prodotti dalla Sig.a CONCATI in altri due proc. pen. presso la Procura della Repubblica di Torino, aperti a seguito di querele del prof. SCASSA contro di lei, che sono stati archiviati, per l'appunto grazie al valore probatorio che i documenti in questione hanno finito con l'assumere agli occhi di PM e GIP che hanno voluto crederli veri nel contenuto, oltre che materialmente, laddove essi avevano invece un doppio profilo di plateale falsità.

Non vi è dubbio che la sig.a CONCATI, in quanto dirigente scolastica, ha goduto agli occhi degli inquirenti e di alcuni giudici del favor di cui



**di solito dispongono le persone che rivestono incarichi costituzionali. Altrettanto, ovviamente, dicasi per il MIUR**

**I predetti documenti, sono stati ripresi in larga parte nel ricorso del prof. SCASSA ex art 414 cpc n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino, depositato in data 11/11/2014, avente a richiesta il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito per il prolungato mobbing cui egli è stato sottoposto; l'altra parte si trova invece nei documenti allegati – in modo identico – da entrambe le controparti ai loro atti di costituzione e risposta**

**Infatti, In questa occasione, costituendosi, le controparti MIUR e sig.a CONCATI hanno presentato ancora n° 6 documenti falsi dei 22 già depositati nelle precedenti processi civili e penali, che hanno visto totalmente vittorioso il docente: inoltre esse ne hanno aggiunto addirittura uno, che non era mai stato esibito e che è il n° 4 per entrambi le controparti, che hanno dimostrato di marciare a ranghi compatti presentando gli stessi documenti con la medesima numerazione ordinale, segno di un'unica regia di collegamento.**

**Per l'esattezza si tratta del doc. n° 3 di entrambe le controparti, spacciato da loro come denuncia del prof. SCASSA indirizzata alla Procura della Repubblica di Torino, alla Corte dei Conti ed alla Guardia di Finanza, che è in realtà un documento falso ideologicamente e materialmente, segno evidente che le controparti intendevano preconstituire delle prove contro il prof. SCASSA, come ha affermato il Giudice dr. MOLLO nella citata senza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. n° 47).**

#### **AUTORITA' GIUDIZIARIE CUI SONO STATI PRESENTATI I DOCUMENTI FALSI**

**Si contesta dunque la falsità dei seguenti documenti che sono stati prodotti in varie occasioni e segnatamente nel corso dei seguenti processi civili e penali, fermo restando che si tratta di tutti documenti che sono stati "fabbricati" – quando falsi materiali – su disposizione della sig.a CONCATI, ovvero da ella richiesti di sottoscrizione compiacente ad insegnanti e terzi soggetti allo scopo – come ha scritto con precisione il giudice dr. MOLLO nella sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. n° 47, citato) – di preconstituire delle prove contro il prof. SCASSA. Tali documenti sono stati allegati o direttamente dalla stessa DS nei procedimenti prefati, ovvero prodotti, su suo impulso dal MIUR (tramite l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.**

**Segnatamente tali documenti sono stati utilizzati nei seguenti procedimenti e presentati ai relativi magistrati:**

**1°) nella costituzione ed in corso della causa di lavoro alla dott.ssa PALIAGA, del Tribunale Civile di Torino, Giudice della prima causa di lavoro n° RG 1532/09, conclusasi con la sentenza n° 4489/09 del 6/11/2009 (doc. n° 27, citato) che ha annullato la sanzione disciplinare del 4/7/2008 (doc. n° 19,**

**citato).**

**2°) nella costituzione ed in corso della causa di lavoro al giudice dr. MOLLO del Tribunale Civile di Torino, giudice della seconda causa di lavoro n° RGL 6453/2010, conclusasi il 31 gennaio 2011 con la sentenza n° 294/11 (doc. n° 47, citato) che cancellava la sanzione di 35 giorni di sospensione dall'insegnamento e di due anni di blocco degli aumenti di stipendio del 18/2/2009 (doc. n° 45).**

**3°) nel ricorso del MIUR alla Corte d'Appello di Torino, sezione civile del Lavoro, presidente DI GIROLAMI, rel. GRILLO PASQUARELLI che ha emesso la sentenza n° 558/20212 di conferma del giudizio del 1° grado, di cui sub doc. n° 48. Nel ricorso l'USR ha addirittura negato l'esistenza di quanto pacificamente reperibile, non solo su varia qualificata stampa (la rivista di Confindustria "Molini d'Italia"), ma addirittura sul sito dell'IIS Beccari stesso (docc. n°31-27), in ordine alla messa in funzione ufficiale dell'impianto molitorio il 17/5/2008. L'USR del Piemonte – MIUR ha inoltre affermato che il molino inaugurato e messo in funzione il 17/5/2008 sarebbe stato collaudato nel febbraio 2010 (doc. n° 30-31), ovvero due anni dopo, quando in 1° grado l'USR – MIUR aveva affermato che il collaudo si sarebbe verificato prima del maggio 2008, ovvero prima dell'inaugurazione, "ad opera del prof. LEDDA e dei suoi studenti", di cui era persino prodotta una dichiarazione scritta (doc. n° 36)**

**4°) nelle difese della sig.a CONCATI, quale p.o. , al Tribunale Penale di Roma che ha processato il prof. SCASSA per diffamazione aggravata a seguito della calunniosa denuncia da parte della preside, mandandolo assolto con la sentenza n° 6584/13, passata in giudicato, giudice la dr.ssa TONDIN, dopo aver accertato la veridicità delle gravi accuse lanciate dal professore, avventi ad oggetto gli illeciti ed i reati commessi della preside dell'Istituto Beccari nel comunicato stampa sub doc. n° 29.**

**5°) nelle difese della sig.a CONCATI nel procedimento penale RG n° 22284/08, e segnatamente davanti al GIP dr. Claudio FERRERO, che ha archiviato la denuncia per mobbing contro la preside depositata dall'ing. SCASSA, proprio facendo leva sui documenti falsi..**

**6°) nelle difese nel proc. pen. n° 388/2010. In questo caso si è verificata, prima la scomparsa della querela presentata dal prof. SCASSA – che ha dovuto ripresentarla, poi la decisione subitanea del GIP dott. Giuseppe SALERNO, - che è stato successivamente radiato dalla magistratura a seguito di sentenza definitiva di condanna da parte della Cassazione - che si è occupato della falsificazione di firme e documenti, oggetto di denuncia-querela da parte del docente. Il PM del predetto poc. pen. peraltro non aveva svolto alcuna indagine e, dopo sei mesi, l'ing. SCASSA ha dovuto chiedere l'avocazione alla Procura Generale dove il sost. proc. gen. dr. CORSI, si è visto catapultare sulla sua scrivania i sit e le quasi immediate ritrattazioni delle professoresse DEMARIA e RUSSO ALESI, rispetto a quanto le medesime avevano dichiarato soltanto qualche giorno prima, le quali hanno inviato due missive fotocopia evidentemente opera – come infra si precisa – della DS sig.a CONCATI, che ha esercitato una sfacciata eterodirezione, a suon di documenti falsi, delle indagini. Il sost. Proc. gen. dr. CORSI, menefreghista dinanzi alla palese laidezza dell'affaire, ha preferito sorvolare, anziché imputare le tre persone, ovvero il deus ex machina sig.a CONCATI e**

le sue sottoposte esecutrici, proff.sse Ada DEMARIA e Clara ALESI: costoro in tal modo hanno realizzato un'eclatante manovra di mobbing, in cui hanno ritrattato il vero per testimoniare il falso, come loro richiesto dalla CONCATI.. Inoltre il dr. CORSI ha richiesto l'archiviazione, ottenendola, dal GIP dr. SALERNO, che ha non ha nemmeno informare il prof. SCASSA, autore della querela, che pure aveva richiesto di essere avvisato, ex art 408 cpp. Trattasi davvero di un quadro altamente sinistro.

7°) i documenti in queste sede querelati di falso sono stati proposti in parte dalle controparti, MIUR e sig.a CONCATI, anche negli atti costitutivi e di risposta del ricorso n° 8766/2014 che il prof. SCASSA ha intentato presso il Tribunale di Torino per ottenere il risarcimento del danno da mobbing (che, pur nell'unitarietà prevista, può essere dettagliato nelle tre sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale), il cui iter è terminato con l'Ordinanza della S.C. n° 21574/2023, per cui è stata richiesta la revocazione con ricorso ex art 111 della Costituzione ed ex art 391 bis cpc e 395 comma IV cpc.

Detto ricorso straordinario è rubricato in Cassazione con il n° RG 3245/2024: esso si basa sull'evidenza che le motivazioni dell'Ordinanza impugnata sono palesemente in grave contraddizione tra di loro e rappresentano autentici errori di fatto, ed hanno confermato una sentenza autenticamente scandalosa come quella emessa dalla Corte d'Appello di Torino n° 611/2017, che si è totalmente disinteressata del mobbing subito dal prof. SCASSA, che l'USR del Piemonte – MIUR e la sig.a CONCATI hanno cercato di licenziare per l'appunto, esclusivamente utilizzando il metodo della precostituzione contro di lui di prove false, in parte fabbricate criminalmente ed in parte ottenute per compiacenza. Uno sfregio ai doveri di lealtà della P.A., che ha causato malattia e sofferenze indicibili al prof. SCASSA, ma uno sfregio anche al Sistema Giustizia tutto, con magistrati utilizzati – in un quadro sinistro che autorizza le peggiori ipotesi di favoreggiamento – per mandare a segno, con effettivo successo per ora - un regolamento di conti contro un docente scomodo per la scuola pubblica del malaffare.

\*\*\*\*\*

#### DOCUMENTI QUERLATI DI FALSO

**Elenco dei documenti falsi materialmente e/o ideologicamente presenti prodotti da USR del Piemonte – MIUR (ora MIM) e dalla sig.a Alma CONCATI, di cui si chiede al Tribunale adito di accertare la falsità ideologica e materiale ai sensi dell'art 221 cpc.**

Per ogni documento querelato di falsità materiale e/o ideologica vengono forniti gli elementi di falsità e l'indicazione del mezzi di prova della falsità stessa e la specifica precisazione della numerazione con cui si trovano presenti nei fascicoli del ricorrente o delle parti controricorrenti nel ricorso n° RG 8766/2014 presentato dall'ing. SCASSA presso Il Torino.

Complessivamente - in una sorta di triste contabilità - si possono enumerare i seguenti 23 documenti falsi materialmente e/o ideologicamente, che vengono riportati con numerazione coincidente con quella con cui sono state indicati nel ricorso per il risarcimento del danno da mobbing del prof. SCASSA n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino se non diversamente indicato, o con il numero cardinale con cui compaiono in allegati alle costituzioni delle controparti.

- **Clamorosa vicenda della lettera firmata da due docenti dell'IIS Beccari e delle loro ritrattazioni di quanto dichiarato a sit**

1 Lettera falsa materialmente ed ideologicamente delle professoresse referenti di due classi quinte dell'IIS Beccari di Torino, Ada DEMARIA e Clara RUSSO ALESI, del 23 gennaio 2008 (doc. n° 38), che accusano il prof. SCASSA di lieve ritardo nella consegna di schede per il recupero dei debiti formativi allo scrutinio del 1° quadrimestre, con la prima insegnante che, sentita a sit il 7/12/2010 (doc. n°40) nell'ambito del proc. pen. n° RG 388/2001, inizialmente ammette candidamente di non aver mai ideata la lettera, né di averla sottoscritta, né tantomeno di aver delegato una terza persona a firmarla in vece sua: mentre anche la seconda professoressa non ne ricorda il contenuto. La firma della prof.ssa DEMARIA è macroscopicamente falsa, è sufficiente confrontarla con quelle – vere - dei doc. n° 22-39, ma la cosa incredibile è che il prof. SCASSA consegnò puntualmente quelle schede, come documentato in atti, dove si ritrova la scheda del debito relativa all'allievo COLOMBARO, firmata dalla stessa prof.ssa DEMARIA (doc. n° 39). Oltretutto la sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. n° 47, citata) stigmatizza severamente la preconstituire di prove false contro il prof. SCASSA con riferimento proprio a questa lettera.

2 Ritrattazione falsa ideologicamente delle professoressa Ada DEMARIA – doc. n° 43- di quanto dichiarato sotto obbligo di giuramento in ambito s.i.t. due giorni prima, datata 9/12/2010, essendo pacifico che si tratta di una ritrattazione “dettata” dalla preside, perché la lettera con cui l'insegnante ritratta è identica a quella con cui ritratta la collega RUSSO ALESI (doc. n° 44)– di cui infra- , tranne che nelle righe finali (a partire dalla seconda riga della seconda pagina) dove contiene ancora l'indicazione, evidentemente della preside: “questo è solo per te”. Scandaloso!

3. Ritrattazione falsa ideologicamente della prof.ssa Clara RUSSO ALESI del 9/10/2010 – doc. n° 44 - di quanto espresso in ambito del s.i.t., di cui sopra, due giorni prima nel dicembre 2010, fotocopia di quella sub doc. 43, sottoscritta dalla prof.ssa DEMARIA, con la mancanza soltanto delle ultime righe della seconda pagina. Qui siamo veramente alla fabbrica dei falsi.

\*\*\*\*\*

- **Clamorosi falsi materiali ed ideologici legati alla vicenda della scomparsa famoso molino (impianto molitorio) prodotto dalla**

multinazionale BUEHLER dato in comodato d'uso all'IS Beccari nel 1997 da parte dell'I.N.N. (istituto nazionale della Nutrizione) di Roma, ora denominato CREA, acronimo di "Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria". Altri falsi documenti relativi al nuovo molino inaugurato il 17/5/2008, e poi subito chiuso a seguito del comunicato stampa del prof. SCASSA del 13/6/2008 in modo definitivo, essendo a tutt'oggi il capannone che contiene l'impianto interdetto all'accesso di studenti e docenti, nonostante per installare l'impianto fossero stati spesi oltre 200.000 euro.

4. Dichiarazioni false ideologicamente del docente dell'IS Beccari prof. Antonello LEDDA – doc. n° 36 - del giugno 2008, che lamenta addirittura la mancata convocazione da parte del professor SCASSA delle riunioni del dipartimento di meccanica, fingendo di non ricordarsi delle decine di verbali che ha firmato (doc. n° 7), e si fa vanto – falsamente - di aver collaudato nei mesi precedenti il molino inaugurato il 17/5/2008 presso la scuola, con prove di macinazione assieme agli studenti.

In realtà poi il MIUR avrebbe sostenuto che l'impianto molitorio sarebbe stato collaudato soltanto due anni dopo, ovvero nel febbraio 2010, da altro soggetto con peraltro misteriose modalità (doc. n° 37).

Nella medesima lettera il sig. LEDDA sosteneva che il molino era stato posto in sicurezza, nel rispetto della normativa vigente, circostanza falsa, alla luce anche del verbale SPRESAL del marzo 2009 (doc. n° 33) che impone disposizione di modifica dei cilindri laminatoi ai sensi dell'art. 9 del DPR 520/55 e più in generale del fatto che, a tutt'oggi, a distanza di 16 anni da questa dichiarazione del prof. LEDDA, l'impianto molitorio non è mai più stato messo in funzione e l'accesso al capannone che lo ospita è inibito a tutti, gli studenti ed ai docenti.

Il LEDDA poi affermava che l'ing. SCASSA, in qualità di capo dipartimento di meccanica non aveva mai convocato riunioni dell'organo, ui lui stesso affermava. Anche qui si rileva che, quanto alle riunioni di dipartimento sono prodotti, sub doc. n. 7, i verbali relativi a quelle degli anni scolastici 2005/06 e 2006/07, sottoscritti anche dal LEDDA medesimo, a dimostrazione che tali riunioni erano state invece indette dal prof. SCASSA e che pertanto anche tale accusa era priva di fondamento. Sostiene infatti, il giudice Mollo (sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino, doc. n° 47), in merito a ciò : *Si deve rilevare, prima di tutto, come l'affermazione che il prof. Scassa non abbia mai tenuto le riunioni del proprio organo siano documentalmente smentite dai verbali del Dipartimento di meccanica prodotti in prima udienza dal ricorrente proprio in replica a tali deduzioni.*

La falsità ideologica della lettera si desume dagli accertamenti eseguiti dal Tribunale Penale di Roma (sentenza n° 6584/13, doc. n° 52, citato), dalla Corte d'Appello di Torino (sentenza n° 558/12, doc. n° 48, citato) e dal Tribunale di Torino (sentenza n° 294/11, doc. n° 47 citato).

5. comunicazione falsa ideologicamente e forse anche materialmente contenente Improponibili, grottesche e certamente false dichiarazioni del geom. Luca DELSOGLIO (doc. n° 53), apparentemente risalenti al 25 gennaio

2001: trattasi verosimilmente anche di un falso materiale, sottoscritto da un impresario edile che si addosserebbe la responsabilità di aver rottamato i macchinari del molino BUHLER, dopo averli urtati con gli escavatori ed essersi reso successivamente conto che erano inservibili. Il documento in calce reca anche i nomi di altre persone, tra cui docenti dell'IIS Beccari e funzionari della provincia di Torino che però non sottoscrivono.

Ma scherziamo? Un impresario edile danneggia per errore una serie di macchinari- circostanza folle, come se con gli escavatori utilizzati si fosse ingenerata una sorta di carambola, e poi corre a rottamarli, anziché aprire un sinistro con la propria assicurazione?

Al riguardo la ditta EDIL--ADA sas, cui erano stati assegnati lavori di ristrutturazione all'edificio scolastico e di cui il DELSOGLIO sarebbe stato un direttore tecnico, ha sempre respinto ogni responsabilità e nessuno ha mai pagato un centesimo per l'impianto molitorio rottamato (doc. n° 54) come accertato dalle sentenze n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. n° 52, citato); non soltanto, ma persino il doc. n° 37 di entrambe le controparti, che contiene appunto la dichiarazione con cui la ditta EDIL-ADA, mediante la responsabile Alessandra DELSOGLIO, nega ogni responsabilità nella rottamazione del molino, getta una luce sconcertante sull'intera vicenda e indica la falsità ideologica del doc. n° 53, che acquista il sapore dell'ennesimo tarocco, ovvero di falso ideologico e verosimilmente anche materiale.

6 – comunicazione della DS all'INN di Roma, contenente il doc. n° 5 quater del 6/2/2001, falso ideologicamente, presentato dalle controparti in cui si farebbe riferimento a un sopralluogo congiunto di più persone nel capannone dove erano ospitate le macchine del molino BUHLER e relativo ad una valutazione dei danni per la rottamazione di buona parte dei macchinari – certamente i più importanti – dell'originario molino BUHLER.

La prof.ssa Rita ACQUISTUCCI, dirigente dell'INN di Roma, (doc. n° 54) dà atto che il documento n° 5 quater era pervenuto all'INN, proprietario dell'impianto in questione, per l'appunto il 6/2/2001, accompagnato dalla predetta dichiarazione del geom. Luca DELSOGLIO. La prof. ACQUISTUCCI evidenzia tuttavia che la DS nel 2000 aveva già diffidato, con una preminente missiva, la ditta EDIL-ABA a ristorare la scuola per il danno economico causatole dalla rottamazione improvvida dei macchinari dell'impianto il cui valore era stimato in un miliardo e mezzo di vecchie lire circa. Non vi era mai stato comunque nessun risarcimento. Le dichiarazioni della prof.ssa ACQUISTUCCI sub doc. n° 54 provano che siamo in presenza di un triste teatrino messo in scena dalla DS CONCATI, la quale prima richiede la refusione dei danni alla ditta EDLABA, e poi, successivamente, si accorge che sono spariti molti macchinari. Non occorrono commenti. Si tratta palesemente di una truffa ai danni dello Stato – cui l'impianto molitorio apparteneva attraverso l'INN - con tanto di artifici e raggiri. La DS CONCATI non poteva certo avere il dono dell'antiveggenza. I fatti sono stati peraltro accertati dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. n° 52, citato)

7. Verbale (doc. n° 33) a falso contenuto dello SPRESAL del marzo 2009 che attesta come il molino collocato in un capannone del laboratorio dell'IIS Beccari nel 2007, non fosse mai entrato in funzione alla data del sopralluogo nel 2009, ma gli ispettori furono ingannati in questo da false dichiarazioni della preside, come accertato dalle sentenza n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. n° 52, citato), dalla sentenza n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino (doc. n° 48, citato) e dalla sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. n° 47, citato). Non si discute la genuinità del documento, ma si sottolinea la sua falsità ideologica, posto che esso è redatto sulla base delle false dichiarazione della sig.a CONCATI.

Il verbale dello SPRESAL contiene peraltro disposizioni di obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 9 del DPR 520/55 dei cilindri laminatoi, situazione che crea un grave pericolo di amputazione degli arti per gli operatori, ossia per studenti e docenti. La falsità ideologica del contenuto del verbale SPRESAL, esiste in quanto esso dà atto del fatto che il molino non era mai stato posto in funzione, mentre lo SPRESAL erroneamente fa propria una dichiarazione della Dirigente Scolastica in tal senso, i due ispettori intervenuti, oltre alla violazione del DPR 520/55, avrebbero potuto soltanto certificare che l'impianto molitorio al momento del sopralluogo era inattivo.

8. Falso collaudo del predetto molino avvenuto – di certo fittiziamente – secondo una nuova versione dell'USR del Piemonte, il 10/2/2010 ad opera della società FAS TECHNOLOGY srl di cui resta ignoto l'autore del collaudo (doc. n° 37). Non viene nemmeno indicato con esattezza l'impianto che sarebbe stato oggetto di collaudo, senza nessuna indicazione oltretutto delle prove attraverso le quali si sarebbe realizzato il medesimo collaudo. Tale documento è certamente un falso ideologico ed oltretutto risulta in contrasto con il doc. n° 36 a firma del prof. LEDDA che dichiara invece di aver collaudato il molino de quo con due anni di anticipo, rispetto alla data del presunto collaudo della FAS TECHNOLOGY. Ne consegue che la falsità ideologica è intrinseca al documento n° 37, che non ha i requisiti minimi indispensabili previsti dalla legge per la redazione di un certificato di collaudo del macchinario. Non si dimentichi inoltre che il collaudo deve essere eseguito da soggetto terzo rispetto al committente ed a chi ha realizzato l'impianto: nel caso de quo la stessa ditta FASOLI (cui afferisce la FAS TECHNOLOGY) aveva installato i macchinari in una struttura che era assolutamente inidonea, per la presenza di una volta in cemento armato precompresso incombente sul soppalco dove si trovavano le macchine del settore molizione e dove era presente pure la fossa di ricezione dei cereali.. Una situazione del genere non poteva superare l'esame del collaudo, perché le polveri di farine, presenti ovunque durante le lavorazioni, avrebbero agevolmente potuto essere incendiate da scintille dei numerosi motori elettrici dedicati ai macchinari, con fortissimo rischio di un effetto bomba, con conseguenze letali per studenti e professori. Le polveri di farina sono infatti molto più infiammabili dell'alcool.

In questo verbale di collaudo non vi è uno straccio di descrizione relativa all'oggetto del collaudo nè alla normativa di riferimento. Verrebbe infatti collaudato l' "impianto/macchina denominato Molino Beccari", fabbricato, -si legge testualmente- nel 2010- e modello "Unico": ora si dà il caso che il

molino in questione fosse costituito da macchinari del 1970 (quelli dell'originario molino BUHLER non rottamati dalla preside) con l'aggiunta di qualche macchinario nuovo (antecedente comunque il 2005). L'impianto è stato installato tra il 2007 ed il 2008. Quale impianto sarebbe dunque stato oggetto del fantomatico collaudo? Si osservi come non risulti presente alcuna valutazione orientata alla normativa ATEX per la protezione dei lavoratori in ambienti con polveri esplosive quali la farina. La direttiva 99/92/CE, è stata recepita in Italia con il titolo VIII bis già con il D. Lgs. 626/94. Né veniva fatto nel documento di misterioso collaudo il minimo riferimento al Documento Valutazione dei Rischi (DVR) ex d.lgs. 81/2008 e d. lgs. 106/09, assolutamente indispensabile per porre in funzione qualsivoglia impianto.

E' raccapricciante il fatto che, mentre tutte le istituzioni a parole stigmatizzano la grave piaga dei morti sul lavoro, qui il MIUR e la sua dirigente Alma CONCATI, per la quale si può ben parlare di totale immedesimazione organica con il Ministero stesso, abbiano letteralmente "giocato" ad ingannare gli organi, come lo SPRESAL, preposti alla verifica della sicurezza negli ambienti di lavoro, producendo loro collaudi sull'impianto molitorio de quo palesemente falsi, quali i doc. n° 36-37. La verità è che nelle scuole italiane si realizzano reati di tipo associativo, proprio mentre in parallelo si organizzano lezioni di "legalità". Senza dimenticare che nel doc. n° 33 dello SPRESAL gli ispettori, storditi evidentemente dagli artifizi e dai raggiri della DS CONCATI, affermano che il molino non era mai stato messo in moto – circostanza smentita dalla sentenza del Tribunale penale di Roma n° 6584/13 (doc. n° 52), dalla sentenza n° 558/2012 della Corte d'Appello di Torino (doc. n° 48) e dalla sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. n° 47).

9. False dichiarazioni dell'USR nella costituzione per la causa di lavoro innanzi al giudice dr. MOLLO (doc. n° 46) avente per oggetto l'annullamento della seconda sanzione disciplinare comminata al prof. SCASSA il 18/2/2009 e poi ancora nel ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Torino, che insiste nel negare l'avvenuta messa in funzione dell'ultimo impianto molitorio due anni prima del presunto collaudo della FAS TECHNOLOGY del 2010, quando questo fatto è attestato dall'importante rivista "Molini d'Italia" (organo di Confindustria, doc. n° 31), ed addirittura segnalato con apposita locandina invero sul sito stesso della scuola (doc. n° 30) in cui espressamente si dà atto dell'intervenuto saggio di macinazione del 17 maggio 2008, peraltro preceduto da mesi di prove, come accertato dalle sentenze n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. n° 52) e dalla sentenza n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino (doc. n° 48) e dimostrato dai doc. n° 30-31

10. False dichiarazioni della Dirigente Scolastica al PM che la indaga per mobbing nel proc. pen. 22284/08 (vedasi doc. n° 2 delle convenute, ovvero l'ordinanza di archiviazione del proc. pen.) , in cui, tra l'altro il GIP dà atto del fatto che l'impianto molitorio della scuola non era mai entrato in funzione, come di fatto accertato, mentre il Gip è stato invece clamorosamente smentito dalle predette sentenze n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma,



dalla sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino e dalla sentenza n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino e da quanto dimostrato dai doc. n° 30-31)  
Notoriamente l'ordinanza di un Gip non è assimilabile con una sentenza penale, quale quella emessa dal Tribunale Penale di Roma, frutto di un accertamento dei fatti dibattimentale.

\*\*\*\*\*

- Dichiarazioni false ideologicamente della Dirigente Scolastica Alma CONCATI che invia comunicazioni all'Ufficio Scolastico regionale del Piemonte in data 6/11/2006 e in data 17/6/2008, invocando e poi effettivamente ottenendo, i decreti disciplinari contro il prof. SCASSA emessi dall'USR in data 4/7/2008 e 18/2/2009

11. Comunicazione ideologicamente falsa della DS Alma CONCATI che invia la lettera prot. 87/Ris del 6/11/2006 (doc. n° 19), all'USR del Piemonte, accusando il prof. SCASSA di avere obbligato gli studenti delle classi quinte a scioperare in occasione di tre sabati dell'ottobre 2006, quando si verificarono scioperi degli allievi per protestare contro l'improvvisa introduzione del sabato scolastico contro le indicazioni del Collegio docenti e per la mancanza di un impianto molitorio per le esercitazioni della disciplina "Impianti di produzione", materia caratterizzante l'indirizzo professionale specifico dell'Istituto.. La DS accusava inusitadamente il prof. SCASSA di aver provocato anche interruzione di pubblico servizio, e richiedeva in ogni caso una visita ispettiva sull'operato del docente. La falsità ideologica del documento sub n° 19 si ricava dalla sentenza n° 4489/09 del Tribunale civile di Torino (doc. n° 27), . oltre che dalle risultanze dell'ispezione della dr.ssa ANSALDI (doc. n° 23) e dalla dichiarazione del sig. ZUFFELLATO (doc. 20) che escludono ogni intervento coartativo del professore sulla volontà degli studenti, i quali dichiarano di aver deciso autonomamente di scioperare.

12. Comunicazione ideologicamente falsa del doc. 34 che contiene la contestazione di addebiti dell'USR di Piemonte e la relativa comunicazione della preside che la origina i quali contestano il comunicato stampa (doc. n° 29, citato) con cui il prof. SCASSA aveva indetto la conferenza del 13/6/2008 in piazza Montecitorio, per negare tutte le censure in esso contenute, che riguardavano non solo illeciti gestionali, ma veri autentici reati tra cui il traboccamento dei crediti scolastici per l'ammissione all'esame di Stato, e quindi l'alterazione falsa di ore di frequentazione dell'inesistente laboratorio di meccanica, la rottamazione dell'impianto molitorio BUHLER che la scuola aveva soltanto in comodato d'uso da parte dell'INN di Roma, l'invio degli studenti ad esercitarsi sul molino, ufficialmente inaugurato il 17/5/2008 a rischio di esplosione. La falsità ideologica del doc. n° 34 è dimostrata dagli accertamenti svolti dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. n° 52), dalla sentenza n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino (doc. n° 48) e dalla sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. n° 47).

\*\*\*\*\*

- Documento falso ideologicamente - e forse anche materialmente - in ordine agli scioperi studenteschi dell'ottobre 2006

13. doc. n° 28: dichiarazione di sei studenti della classe VA del 28/10/2006 che scrivono ossimoricamente di essere stati autorizzati ed obbligati a scioperare dal prof. SCASSA, la cui falsità ideologica si ricava dalla sentenza n° 4489/09 del Tribunale di Torino (doc. 27); tale documento è inoltre sottoscritto anche dall'allieva minorenni FAFULOVIC Silvana che il prof. SCASSA trattenne in classe, mentre a lei il docente impedì di scioperare proprio per la minore età, come si evince anche dal doc. n° 16 - Compact disk contenente la registrazione del colloquio tra il prof. SCASSA e il collaboratore della preside ZUFFELLATO nel file audio intitolato: "minacce ZUFFELLATO" del 28.10.2006 (trascritto per la parte di maggior rilievo) in cui nei primi tre minuti si ascolta il collaboratore della preside ZUFFELLATO che telefona alla madre di Silvana FAFULOVIC per comunicarle che la figlia vorrebbe scioperare e che pertanto ne richiede l'autorizzazione a lasciarla uscire da scuola in quanto minorenni. Il doc. n° 28 contiene del tutto verosimilmente anche dei falsi materiali, ovvero alcune firme degli studenti sono artefatte.

\*\*\*\*\*

- Dichiarazioni false ideologicamente di alcuni colleghi del prof. SCASSA, rilasciate evidentemente in modo compiacente su richiesta della DS

14. Il doc. n° 35 è una lettera a contenuto falso del giugno 2008 della professoressa DEMARIE Renata che non si accorge nemmeno dell'assenza del professor SCASSA allo scrutinio finale dell'a.s. 2007-08. La professoressa scrive alla preside, da costei all'evidenza eterodiretta: *"in qualità di referente della IV B ,mi trovo a consegnare in ritardo la scheda delle insufficienze di Impianti di Produzione degli allievi... in quanto mi sono state consegnate dal prof. SCASSA solo in data 17/6/2008 alle ore 10,30, nonostante avessi sollecitato [a chi?] la loro consegna."* In breve, lo scrutinio della IV B avvenne l'11/6/2008. Il prof. SCASSA era assente dall'11 al 13 giugno dal servizio, essendosi dovuto recare a Roma innanzi al Consiglio di disciplina per difendersi dalla contestazione di addebiti relativa al primo decreto disciplinare, circostanza alla DEMARIE ben nota. In quanto assente, il prof. SCASSA era rappresentato da altro collega allo scrutinio, che si dimenticò - lui sì - di consegnare le schede. Il 14 e il 15 giugno, un sabato ed una domenica, erano giorni in cui la scuola era chiusa di default. Il 16 giugno 2008 il prof. SCASSA, di ritorno dalla trasferta a Roma, dove si era recato per difendersi dinanzi al Consiglio di Disciplina dalle accuse relative al 1° decreto disciplinare, non ebbe modo di incrociare la prof.ssa DEMARIE, che era referente della classe IVB. Soltanto il giorno successivo il prof. SCASSA riuscì a consegnare alla collega referente della IVB le predette schede che aveva peraltro già lasciato nella disponibilità del

docente che l'aveva sostituito allo scrutinio predetto. Pacifica la falsità ideologica della lettera della prof.ssa DEMARIE, in quanto si fa riferimento a un tardivo adempimento del prof. SCASSA, che in realtà doveva essere in capo a chi lo aveva sostituito allo scrutinio della IVB dell'11/6/2008.

15. il doc. n° 50 presenta un contenuto falso ideologicamente, e segnatamente le dichiarazioni della prof.ssa Elisabetta RIENZI, che afferma di aver subito una costrizione psicologica ad opera del professor SCASSA nel sottoscrivere la di lui lista per le elezioni al Consiglio d'istituto avvenuta tre anni prima rispetto alla dichiarazione, e per giunta in data ben diversa a quella indicata dalla RIENZI. La lettera è datata infatti 12 maggio 2009, ovvero è di due giorni antecedente alla scadenza del termine per la deposizione di materiale integrativo o memorie ex art 127 cpp nel proc.pen. n° 22284/08 che ha visto la preside indagata per mobbing e per il quale il pm, grazie anche alla presentazione da parte di quest'ultima del verbale a contenuto falso dell'ASL – SPRESAL (doc. n° 33), aveva chiesto l'archiviazione. Il 20/5/2019 era infatti convocata l'udienza camerale per discutere l'opposizione presentata dal prof. SCASSA. Si tratta all'evidenza di una dichiarazione compiacente, estorta dalla DS alla RIENZI che insegnava laboratorio di cucina.

16. False dichiarazioni contenute nel doc. n° 51, e verosimilmente anche falsa sottoscrizione da parte della prof.ssa Cristina RICCHIARDI (che di solito firmava diversamente) di cui viene prodotta lettera con contenuto fotocopia a quella sub punto 15 della collega RIENZI (doc. n° 50, citato). Oltretutto, entrambe le lettere fanno riferimento alla data per le elezioni al consiglio di istituto individuata nel novembre 2006, che invece si tennero un mese prima, ovvero nell'ottobre del medesimo anno: deficit mnemonici per entrambe le insegnanti? O semplicemente errore da parte della DS CONCATI che aveva evidentemente inviato alle due insegnanti una lettera identica che esse avrebbero dovuto sottoscrivere con riferimento a fatti che erano avvenuti tre anni prima e di cui mai le due docenti si erano lamentate, nonostante il lungo tempo intercorso. Si tratterebbe di un papello che fa il paio con quello di cui ai doc. n° 43-44 (documenti falsi di cui ai punti n° 2-3 di questo elenco dei documenti falsi).

17. Dichiarazioni a contenuto falso del professor Mauro TORCHIO, all'epoca supplente di discipline meccaniche (materia per la quale il prof. SCASSA era professore di ruolo) che ricostruisce in una lettera (doc. n° 21), sollecitatagli dalla preside, i fatti relativi agli scioperi studenteschi dell'ottobre 2006 non solo in contrasto con quanto affermato dagli stessi allievi della classe VC (doc. n° 23), ma addirittura in contrasto con quanto da lui espresso in libera conversazione intrattenuta con il prof. SCASSA, che egli è in grado di documentare. Il prof. Mauro TORCHIO scriveva nella lettera indirizzata alla preside, relativamente allo sciopero del 17/10/2006: *"Il prof. SCASSA, ritornò dopo qualche minuto in aula sostenendo che i ragazzi avrebbero potuto uscire; tutti gli Allievi si prepararono e di corsa uscirono. Questo fatto accadde così velocemente che non riuscii a frenare la classe per potermi*

*accertare del permesso, controllando sul registro. Quando controllai il registro non vidi nessun permesso scritto. Il prof. SCASSA disse che avrebbe scritto lui stesso il permesso di uscita della classe: scrisse di propria iniziativa sul registro della VC che il prof. ZUFFELLATO dava l'autorizzazione alla classe per l'uscita dall'istituto. Invitai il prof. SCASSA a non scrivere nulla sul registro, senza successo. Raggiunsi subito il prof. ZUFFELLATO per comunicare l'uscita della classe. Il prof. ZUFFELLATO mi comunicò di non aver dato permesso di uscita anticipata alla classe VC e che il prof. SCASSA non era stato da lui autorizzato a scrivere nulla sul registro di classe”.*

E' davvero una lettera a contenuto falso. E' indirizzata alla preside in risposta ad una sua richiesta del 28 marzo 2007 cui lo zelante supplente risponde subito: infatti la data della sua lettera è il 29/3/2007 (siamo nell'ambito del lasso temporale dell'ispezione contro il prof. SCASSA svolta dalla sig.a ANSALDI presso l'istituto Beccari, di cui al doc. n° 23).

Ma lo stesso prof. TORCHIO, pressato dalla preside per i predetti motivi, poco dopo lo sciopero studentesco cui fa riferimento, dichiara in merito dialogando pacificamente con il prof. SCASSA nell'autunno 2006: “TORCHIO: se tu trattieni la classe e loro vogliono fare una cosa.. e tu gli vai contro.. è deleterio...., ma lì non ho capito bene; prima c'era la volontà di farli uscire, poi dopo non c'era più. Non ho mica capito.. io ad un certo punto non ho capito bene. SCASSA: Ti ha detto qualcosa Zuffellato dopo? TORCHIO: Ma sì.. ma lui aveva autorizzato di farli uscire”. il prof TORCHIO può essere ascoltato a teste sui fati predetti.

La falsità ideologica del doc. n° 21 è comprovata anche dagli accertamenti svolti dalla sentenza n° 4489/09 del Tribunale Civile di Torino.

Del resto il prof. TORCHIO aveva un debito di riconoscenza non indifferente nei confronti della DS CONCATI. Costei infatti, commettendo un autentico reato, inviava una falsa dichiarazione all'Università di Torino in merito ad un inesistente tirocinio che il TORCHIO avrebbe svolto su un'inesistente disciplina presso l'IIS Beccari nell'anno scolastico 2006/07, proprio l'istituto in cui avvennero i predetti scioperi studenteschi. Infatti nel doc. n° 21 bis, che è un altro falso ideologico, la preside inoltrava una certificazione al direttore della Scuola Universitaria Interateneo SIS, addetta al rilascio delle abilitazioni per i docenti delle superiori, con cui certificava che il prof. TORCHIO aveva svolto un tirocinio (all'IIS Beccari su un'inesistente disciplina – impianti chimici - ,: in ogni caso poi quella disciplina, se mai fosse esistita presso qualche altro istituto, in nessun caso era afferente alla classe di concorso – coincidente con quella su cui insegnava l'odierno attore – A020 , discipline meccaniche e tecnologie, per la quale il supplente era candidato ad abilitarsi. Il prof. TORCHIO venne infatti ricompensato in tal modo, con una falsa certificazione, dalla DS per aver prodotto il falso ideologico di cui al doc. n° 21.

18. Dichiarazione false ideologicamente nel doc. n° 13 del luglio 2008 di entrambe le controparti che è costituito da una lettera dal prof. Giulio SEGRE indirizzata alla preside, dopo due anni che non insegnava più, essendo andato in pensione a fine a.s. 2005-06, il quale era stato docente di

discipline meccaniche pure lui presso l'IIS Beccari. Per motivi misteriosi questo docente, che era amico della DS, *“attesta” che “le lezioni che venivano svolte nel laboratorio di meccanica “avevano lo scopo” di porre l’allievo in contatto con i macchinari che avrebbe dovuto usare nell’attività lavorativa”*, Durante il periodo, dal 2000 al 2006, di insegnamento del prof. SEGRE, la scuola non possedeva altro che piccole macchine, modello giocattolo, risalenti all’anteguerra, tutte non utilizzabili perché a rischio di corto circuito e che non avevano nemmeno la messa a terra. Il prof. SEGRE aveva poi organizzato una sorta di museo dell’arte molitoria, reperendo macchinari fuori uso, di piccole dimensioni databili forse solo con il metodo del radiocarbonio. Tali macchine nulla avevano a che fare con le macchine utilizzate nel settore molitorio. In seguito si sproloquia su presunte esercitazioni di manutenzione dei macchinari ultravetusti – nessuno dei quali per fortuna era funzionante! - che erano praticamente a livello di paleo reperti di storia industriale. Oltre alla firma del prof. SEGRE, compare anche quella dell’ITP (insegnante tecnico pratico) prof. MICELI, che, onestamente, sembra il frutto di un scansione e di un fotomontaggio successivo. Del resto le condizioni del molino nel periodo fino a tutto il 2006, sono state accertate dalla sentenza n° 6584/2013 emessa dal Tribunale di Roma (doc. n° 52) che di fatto dà atto che *“ il laboratorio di discipline meccaniche era costituito da un capannone in cui erano depositati alcuni vetusti ed inservibili macchinari (alcune in legno tarlato, altre riparate con arnesi di fortuna, tipo una cintura”*. Non occorrono ulteriori precisazioni, se non osservare che il prof. SCASSA sub doc. n° 6 aveva prodotto corredo fotografico impietoso sulle condizioni del predetto laboratorio. Falso ideologico clamoroso anche il documento in questione (n° 13 di entrambe le controparti), posto che gli studenti nella loro vita lavorativa non avrebbero mai avuto contatto con reliquati di macchinari simili a quelli con cui il prof. SEGRE dice di averli fatti esercitare, quasi che non si trattasse di scuola professionale, ma di un istituto ad indirizzo archeologico e con vocazione buffonesco - circense.

19. Esibizione da parte della preside nel maggio 2009 nell’ambito del proc. pen. 22284/08 e nel processo di Roma con imputato il prof. SCASSA per diffamazione, di un falso verbale del collegio docenti del 17/6/2008 (doc. n° 36 delle convenute), in quanto risulta epurato dalla ingiurie e minacce clamorose del sig. GHIRINHGHELLI all’indirizzo del prof. SCASSA, oggetto esse pure di registrazione e quindi documentate.(vedasi doc. n° 16, CD - file audio “minacce ghiringhelli”, minuti 27-33), di cui nel ricorso n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino il prof. SCASSA ha fornito trascrizione per la parte più rilevante: si è trattato infatti di una pesante aggressione verbale subita dal prof. SCASSA ad opera di un insegnante di sostegno, aizzato evidentemente dalla preside con ingiurie assortite urlate da un individuo che non aveva mai avuto alcun rapporto personale con la vittima dei suoi strali, che si scatenava non appena questi domandava alla preside se era possibile leggere il verbale della precedente riunione – cui non era stato presente – prima di procedere alla relativa approvazione. Un grave episodio omesso volontariamente e non casualmente nel verbale in questione, verificatosi il 17/6/2008, a pochi giorni dalla conferenza stampa romana del 13/6/2008 del prof. SCASSA.

\*\*\*\*\*

- falsità ideologica e materiale della documentazione che la preside CONCATI aveva prodotto per dimostrare la regolarità degli Esami di Stato che si tenevano presso la scuola da Lei diretta che è stata smentita dagli accertamenti compiuti da diverse sentenze, che hanno confermato il rigonfiamento dei crediti scolastici con cui gli studenti venivano presentati agli Esami di Stato

20. falsità ideologica e materiale del doc. 55, costituito dal verbale n. 8 del Collegio di Classe della VB del 09.06.2008 la cui falsità ideologica e materiale è attestata dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale penale di Roma (doc. 52), n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino (doc. 48) e n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. 47). In particolare la sentenza n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma attesta che *“E' stato acquisito, a titolo di esempio, il verbale n. 8, relativo ad una seduta che formalmente risulta presieduta dalla Concati - che in realtà non c'era, tant'è vero che non ha sottoscritto l'atto”* (pag. 2-3) e poi ancora: *“La notizia riferita [ovvero il rigonfiamento dei crediti scolastici, ndr], quindi, è vera ed è documentalmente provata, come è provato che tale modificazione venne disposta dalla preside, come da lei stessa ammesso”* (pag. 5-6). In questo micidiale papello, agli atti del processo romano, risulta che il Consiglio di classe della VB nell'a.s. 2007- 08 avrebbe ammesso all'esame di Stato un certo numero di allievi colpiti da insufficienze in alcune materie, perché, nonostante tutto, *“essi avrebbero realizzato nell'ultimo anno una preparazione complessivamente idonea da consentire loro di affrontare l'esame”*: tra di essi l'allieva CAVALLLO Denise, che di insufficienze allo scrutinio finale ne contava ben otto su dieci materie: non ci sono parole!

21-22 – falsità ideologica dei documenti prodotti dalle controparti sub doc. n° 29, che consistono in quattro dichiarazioni “fotocopia” dei presidenti di 4 commissioni per l'Esame di Stato 2007-2008 (di cui una relativa alla 5<sup>A</sup> e 5<sup>C</sup> dell'indirizzo molitorio, classi su cui insegnava il prof. SCASSA, un'altra relativa alla 5<sup>A</sup> B del medesimo indirizzo, in cui pure insegnava il professore e cui fa riferimento il verbale giudicato falso dalla sentenza del Tribunale di Roma n° 6584/13 sub doc. n° 52 testé esaminato, mentre le altre due si riferiscono a due commissioni per l'indirizzo alberghiero).

Ovviamente qui interessano i due verbali relativi alle commissioni della VA-VC e alla commissione della VB, dell'indirizzo molitorio, classi su cui insegnava il prof. SCASSA

Come secondo un triste copione, si tratta all'evidenza di compiacenti dichiarazioni,, precostituite dalla DS, che mirava a difendersi dall'accusa di rigonfiamento sistematico dei crediti scolastici, utili per il superamento dell'Esame di Stato, al cui voto concorrevano. attribuiti agli studenti dai consigli di classe allo scopo di agevolare il loro superamento dell'Esame di Stato.

Non si dimentichi che la preside da subito possedeva copia del comunicato stampa del prof. SCASSA, oggetto della seconda sanzione disciplinare del

19/2/2009 e causa per lui dell'imputazione di diffamazione aggravata per il cui il docente è stato processato a Roma nel 2012-13. Infatti glielo aveva inviato – con massima trasparenza – il prof. SCASSA che lo aveva indirizzato anche ai superiori gerarchici della DS, ovvero l'USR del Piemonte e le superiori istanze ministeriali.

Tutti i presidenti di commissione scrivono, dietro evidente dettatura da parte della DS che: *“La commissione esaminata la documentazione relativa ad ogni candidato assegnato quale risulta dalla scheda personale “scheda di assegnazione del credito scolastico” dichiara che quanto predisposto dalla scuola di provenienza dei candidati è conforme alla tabella A allegata al DPR 323 del 32.07.1998 relativa all'assegnazione dei crediti scolastici. Torino, 18/6/2008, Il presidente di Commissione”*. Incredibilmente tutte le dichiarazioni fanno riferimento *“alla tabella A allegata al DPR n. 323 del 32.07.1998 relativa all' assegnazione dei crediti scolastici”* Davvero incredibile il riferimento di entrambe le dichiarazioni dei presidenti di Commissione alla data del 32 luglio 2008, e qui viene anche il sospetto che si tratti di falsi materiali!

In ogni caso le falsità ideologica delle predette 4 dichiarazioni è accertata dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale penale di Roma (doc. 52), dalla sentenza n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino (doc. 48) e dalla sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. 47). In particolare la sentenza n° 294/2011 del Tribunale Civile di Torino osserva che: *“Il primo punto contestato dal Ministero riguarda le dichiarazioni del professore nelle quali lo stesso avrebbe sostenuto che i voti degli esami di Stato certificati di diploma di maturità sono “taroccati” clamorosamente su disposizione dello stesso dirigente scolastico.... A fronte della dettagliata ricostruzione in ricorso degli episodi riferiti dal ricorrente alla stampa, la memoria [del MIUR ndr] si limita a sottolineare che i verbali fanno fede fino a querela di falso (ma è ovvio che non della loro valenza probatoria si discute, ma della effettiva rispondenza al vero)”* Ed oggi il prof. SCASSA propone per l'appunto querela di falso avverso le dichiarazioni ei presidenti di commissione de quibus. in quanto, oltre agli accertamenti compiuti dai magistrati autori di sentenze passate in giudicato, è palese non solo che si tratta di dichiarazioni richieste dalla preside che ha evidentemente predisposto la lettere dei presidenti di commissione, come dimostra anche la circostanza che tutti costoro facciano riferimento ad un DPR datato 32 luglio!!!!!!

In ogni caso può essere ascoltato come teste il prof. Mauro ROLANDO, docente di matematica di ruolo, che è Stato commissario esterno al Beccai agli Esami di Stato nell'a.s. 2011-12, per confermare, che il rigonfiamento dei crediti scolastici per l'esame di Stato era prassi consolidata per la DS sig.a CONCATI

\*\*\*\*\*

- Ultimo documento falso presentato in ordine temporale ed introdotto per la prima volta nella causa risarcitoria radicatasi presso il tribunale di Torino con il ricorso ex art 414 cpc del prof. SCASSA n° RG 8766/2014

23. Vi è poi un documento che è stato presentato per la prima volta dalle due controparti con la numerazione sub doc. n° 3 in entrambe le loro costituzioni nella causa insorta a seguito del ricorso n° RG 8766/2014 depositato dal prof. SCASSA presso il Tribunale di Torino l'11/11/2014,

Si tratta di un clamoroso falso materiale ed ideologico, segno di sfrontatezza indicibile da parte della DS CONCATI e del MIUR. E' costituito infatti da una falsa denuncia che il docente avrebbe presentato alla Corte dei conti, alla Procura della Repubblica ed alla GdF e che peraltro non reca alcuna firma o riferimento del prof. SCASSA, fatto che non impedisce alle controparti convenute di etichettarlo nell'indice come "denuncia del prof. SCASSA alla Corte dei Conti". In esso si fa riferimento a *"numerose irregolarità a livello finanziario e delle varie scorrettezze che si verificano all'interno della scuola"*, e si afferma che *"esiste una situazione dilagante di malcostume e di totale caos a danno dello Stato"*; il breve testo terminava con un appello all'autorità giudiziaria adita: *"Si prega di intervenire prima che possano insabbiare le cose"*.

Premesso che l'esposto presentato dal prof. SCASSA alla Procura Regionale preso la Corte dei Conti viene qui prodotto sub doc. n° 71, in aggiunta ai documenti relativi al ricorso n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino de quo, mentre la querela alla Procura della Repubblica di Torino è presente in atti sub doc. n° 32, si intende in questa sede evidenziare come lo scopo della nuova produzione di un documento falso materialmente ed ideologicamente trovi la sua motivazione, considerati toni apodittici e rodomonteschi di medesimo, di presentare il prof. SCASSA come un mitomane, posto che nella costituzione di risposta di entrambe le parti, ma soprattutto in quella della Dirigente Scolastica ci sono stati riferimenti gravemente offensivi alla persona dell'ing. SCASSA, che, a ben vedere rappresentano l'ennesima prova del mobbing che egli ha dovuto subire, e che trova la sua espressione più plasticamente evidente nella criminale produzione dei predetti 23 documenti qui querelati di falso ideologico e/o materiale.

\*\*\*\*\*

L'odierna parte attrice ribadisce dunque di avere un interesse molto forte all'accertamento della falsità materiale e/o ideologica dei 23 documenti che sono in questa sede querelati, perché, con la dichiarazione della falsità materiale ed ideologica dei medesimi possa essere provato il disegno persecutorio di cui è rimasto vittima, trattandosi di documentazione che aveva lo scopo di fondare i decreti disciplinari del 4/7/2008 e del 18/2/2009 emessi dall'USR del Piemonte – MIUR su istanza della Dirigente Scolastica Alma CONCATI contro il prof. SCASSA e per fondare la querela presentata dallo stesso sig.a CONCATI contro il professore per il reato di cui all'art 595, comma 1-3 cp, sfociata in un processo a suo carico, in modo da ottenere per il combinato disposto di questi decreti e di una condanna penale, il licenziamento del docente dalla scuola media secondaria di 2° grado ove è professore di ruolo, come previsto dal CCNL e per ottenerne una condanna penale nel proc. pen. aperto dopo la querela prefata, e in cui il pm dr.ssa CALABRETTA aveva citato direttamente a giudizio il professore sulla base



esclusiva delle infondate due sanzioni disciplinari, fidandosi aprioristicamente nella serietà di persone come la DS CONCATI e i dirigenti dell'USR - MIUR che avevano firmato i decreti disciplinari.

Conseguentemente alla dichiarazione della falsità materiale e/o ideologica dei 23 documenti querelati di falso, il prof. Angelo SCASSA intende offrire un atto importante alla S.C. ai fini di ottenere la revocazione ex art 395 cpc dell'Ordinanza n° 21574/2023 che ha pronunciato in ordine al ricorso rubricato con n° RG 4024/2018, con motivazione incoerentemente intrinseca in ordine al lamentato mancato accertamento da parte della Corte d'Appello di Torino nell'impugnata sentenza n° 611/2017 della copiosa falsità documentale riversata a piene mani dalle controparti MIUR e sig.a Alma CONCATI nei prefati processi civili e penali

Oltretutto con la proposizione dell'odierna querela di falso viene chiesto alla Cassazione di sospendere l'esame del ricorso straordinario alla S.C. presentato nel gennaio 2024 e iscritto in Cassazione con n° RG 3254/2024.

\*\*\*\*\*

**Dichiarazione ex art. 163, co. 2 n. 3-bis c.p.c.**

L'attore dichiara che, ai sensi dell'art. 163, co. 2 n. 3-bis, c.p.c. la domanda proposta con il presente atto non è soggetta a condizione di procedibilità.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, l'ing. Angelo SCASSA come sopra rappresentato e difeso,

Tutto ciò premesso, l'ing. Angelo SCASSA c.f. SCSNGL63B01L219R, nato a Torino il 1°/2/1963 e residente in Cambiano (TO), cap. 10020, via Irpinia 16, presso la cui residenza elegge domicilio, rappresentato e difeso come in atti dagli avvocati Luciana IMPERATO e Roberto CONEDERA

-attore -

**CITA**

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO (MIM), già Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, elettivamente domiciliato in Torino, via Arsenale 21 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino dalla quale è rappresentato e difeso per legge, elettivamente**

**e**

**la Sig.a Alma CONCATI TRONI, c.f. CNCLMA50T55C053I, res.te in Moncalieri (TO), viale dei Castagni 1,**

**a comparire dinanzi il Tribunale Civile di Torino nella sua nota sede di Corso Vittorio Emanuele II n° 130, Sezione e Giudice designandi, all'udienza del giorno 7 marzo 2025, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di almeno 70 (settanta) giorni prima dell'udienza sopraindicata o di quella fissata a norma dell'art. 168-bis, V comma, c.p.c., con espressa avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che la difesa**

tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

## **CONCLUSIONI**

**Voglia il Tribunale adito, *contrariis reiectis*:**

- a) Dichiarare la falsità ideologica e/o materiale della sottoscrizione apposta in calce ai seguenti documenti che sono stati tutti prodotti in vari processi penali e civili, come sopra specificato, e segnatamente da parte della sig.a Alma CONCATI e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – MIUR (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito – MIM), che presentano la numerazione con cui essi sono elencati con riferimento agli atti del ricorso n° RG 8766/2014 radicato presso il Tribunale di Torino, il cui iter giudiziario si è concluso con l'Ordinanza della S.C. n° 21574/2023, di cui è stata chiesta la revocazione mediante Ricorso straordinario in Cassazione ex art 111 , nonché per errore di fatto ex art 395 cpc comma IV e per errore materiale ed ex art 391 bis cpc (Il ricorso straordinario e per la revocazione dell'Ordinanza n° 21574/2023 è stato rubricato con n° RG 3245/24 R.G. e depositato il 9/2/2024).

**Segnatamente si tratta dei seguenti documenti:**

**Doc. n° 38 di parte ricorrente**

**Doc. n° 43 di parte ricorrente**

**Doc. n° 44 di parte ricorrente**

**Doc. n° 36 di parte ricorrente**

**Doc. n° 53 di parte ricorrente**

**Doc. n° 5 quater delle controparti**

**Doc. n° 33 di parte ricorrente**

**Doc. n° 37 di parte ricorrente**

**Doc. n° 46 di parte ricorrente**

**Doc. n° 2 delle controparti**

**Doc. n° 19 di parte ricorrente**

**Doc. n° 34 di parte ricorrente**

**Doc. n° 28 di parte ricorrente**

**Doc. n° 35 di parte ricorrente**

**Doc. n° 50 di parte ricorrente**

**Doc. n° 51 di parte ricorrente**

**Doc. n° 21 di parte ricorrente**

**Doc. n° 13 delle controparti**

**Doc. n° 36 delle controparti**

**Doc. n° 55 di parte ricorrente**

**Doc. n° 29 delle controparti relativo a dichiarazioni del presidente della Commissione Esami Stato 2008 della VA e VC**

**Doc. n° 29 delle controparti relativo a dichiarazioni del presidente della Commissione Esami Stato 2008 della VB**

**Doc. n° 3 delle controparti**

**Si precisa che si fa riferimento genericamente a “controparti” e non specificatamente al MIUR – MIM o alla sig.a Alma CONCATI, perché i documenti di esse sono identici e prodotti con la medesima numerazione ordinale.**

\*\*\*\*\*

Dichiarazione ex art.14 d.p.r. n.115/’02

Ai fini e per gli effetti previsti dell’art.14, comma 2, del d.p.r. 115 del 30.5.2002 e s.m.i., si dichiara che il valore del procedimento, introdotto con il presente atto e di valore indeterminabile e pertanto il contributo unificato è di € 518,00.

++++++

#### DOCUMENTI PRODOTTI

Si producono copia del ricorso n° RG 8766/2014 depositato presso il Tribunale di Torino dal prof. SCASSA l’11/11/2014 con tutti i relativi documenti allegati, oltre ai documenti allegati da entrambi le controparti negli atti di costituzione e risposta relativi al predetto ricorso per la quota parte che sono querelati di falso o che risultano funzionali all’accertamento della falsità di alcuni dei documenti querelati..

Come si è precisato i n° 23 documenti querelati di falso sono contraddistinti da una doppia numerazione, una ordinale che li contraddistingue a livello di elenco, l’altra che fa riferimento alla numerazione con la quale sono stati individuati negli allegati al ricorso n° 8766/2014 dell’attore ing. Angelo SCASSA presso il Tribunale di Torino o negli allegati alle costituzioni e risposte delle controparti, le quali, come si è precisato, hanno allegato la medesima documentazione con la medesima numerazione, donde il fatto che il termine “controparti” individua sia l’USR – MIUR sia la ex DS Alma CONCATI indifferentemente.

Alcuni documenti, tra cui – in primis – le quattro sentenze che hanno visto vittorioso il prof. SCASSA nelle cause favolistiche per l’annullamento delle sanzioni disciplinari e nel processo penale in cui il docente era imputato per diffamazione aggravata, a seguito della querela della sig.a CONCATI, sono ovviamente funzionali a provare la falsità ideologica o materiale degli altri sopra elencati e querelati in questa sede di falso. In ogni caso le quattro predette sentenze fanno parte dei documenti allegati al ricorso del prof. SCASSA de quo, che, proprio su queste quattro sentenze si fondava, in quanto essi urlavano la falsità dei documenti prodotti in tutte i processi civili e penali dalle controparti.

Risultano infatti di centrale importanza, a d esempio, gli accertamenti su cui si fondano le sentenze n° 4489/2009 (doc. n° 27) e n° 294/11 (doc. n° 47) dal Tribunale di Torino, la sentenza n° 558/12 (doc. n° 58) della Corte d’Appello di

Torino, la sentenza n° 6584/2013 (doc. n° 52) del Tribunale Penale di Roma, oltre alla sentenza n° 108/2012 della Corte dei Conti di Torino (doc. n° 4 di entrambe le controparti). Le prime quattro sentenze sono tutte allegate al ricorso n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino presentato dall'ing. SCASSA; la sentenza della Corte dei Conti è allegata invece dalle controparti, come si è specificato.

Viene inoltre in questa sede prodotto il seguente documento, funzionale alla clamorosa falsità materiale ed ideologica del doc. n° 3 presentato da entrambe le controparti e querelato di falso:


- Doc n° 71 - esposto del prof. SCASSA alla Procura Generale presso la Corte dei Conti della Regione Piemonte.

Del pari si evidenziano come funzionali all'accertamento della falsità dei documenti querelati, i seguenti documenti di entrambe le controparti che compaiono allegati ai loro atti di costituzione e risposta

- Doc. n° 4 – sentenza della Corte dei conti n° 108/2012 di entrambe le controparti, che evidenzia gravi colpe in carico alla DS CONCATI relativamente alla rottamazione del molino BUHLER
- Doc. n° 37 di entrambe le controparti, contenente una dichiarazione con cui la ditta EDIL-ADA, mediante la responsabile Alessandra DELSOGLIO, nega ogni responsabilità nella rottamazione del molino, gettando una luce sconcertante sul reale andamento degli eventi, per il danno gravissimo arrecato al prezioso molino BUHLER, per la cui rottamazione nessuno ha mai pagato un centesimo

Con ossequio

Torino, 25 ottobre 2024

  
(Ing. Angelo SCASSA)

(Avv. Roberto CONEDERA)  
